



SPESE MEDICHE



ASSISTENZA



BAGAGLI



INTERRUZIONE



ANNULLAMENTO



CAPITALE



RESPONSABILITÀ
CIVILE



CAP EXPLORER

CONTRATTO AXA ASSISTENZA N°2243705
EXPLORER ANNULLAMENTO - EXPLORER MULTIRISCHI - EXPLORER ASSISTENZA
– INTEGRAZIONE CARTA DI CREDITO

SOMMARIO

**CHE COSA DOVETE FARE QUANDO AVETE
BISOGNO DI NOI?** pagina 2

DEFINIZIONI E GLOSSARIO pagina 3

**DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO
DI ASSICURAZIONE IN GENERALE** pagina 5

- ⊙ Annullamento del viaggio
- ⊙ Partenza impossibilitata
- ⊙ Perdita dell'aereo & ritardo dell'aereo
- ⊙ Ritorno impossibilitato
- ⊙ Prestazioni di assistenza
- ⊙ Spese mediche all'estero
- ⊙ Spese di ricerca e di soccorso
- ⊙ Assistenza in caso di smarrimento o di furto di documenti o di effetti personali
- ⊙ Assistenza giuridica
- ⊙ Altre prestazioni
- ⊙ Bagagli
- ⊙ Viaggio di riparazione & interruzione del viaggio
- ⊙ Responsabilità civile
- ⊙ Assicurazione personale contro gli infortuni
- ⊙ Assistenza presso la residenza dopo il rimpatrio
- ⊙ Assistenza presso l'abitazione

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO I SINISTRI pagina 27

TABELLA DELLE GARANZIE pagina 32

INFORMATIVA PRIVACY pagina 35



SPESE MEDICHE



ASSISTENZA



BAGAGLI



INTERRUZIONE



ANNULLAMENTO



CAPITALE



RESPONSABILITÀ
CIVILE



CAP EXPLORER

CONTRATTO AXA ASSISTENZA N°2243705
EXPLORER ANNULLAMENTO - EXPLORER MULTIRISCHI - EXPLORER ASSISTENZA
– INTEGRAZIONE CARTA DI CREDITO

CHE COSA DOVETE FARE QUANDO AVETE BISOGNO DI NOI?

PER LE GARANZIE DI ASSISTENZA

1. CONSENSO PRELIMINARE

Prima di intraprendere qualsiasi azione e/o di sostenere qualunque spesa è necessario ottenere il nostro consenso.

Questo consenso preliminare si concretizza mediante la comunicazione del numero di fascicolo che vi permetterà di beneficiare delle garanzie previste dal presente contratto e di ottenere il rimborso delle spese che avrete sostenuto.

2. CHIAMATA IN CAUSA DELLE GARANZIE

- Noi interveniamo nel quadro previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali e internazionali;
- Siete tenuti ad attenervi alle soluzioni da noi raccomandate;
- Ci riserviamo il diritto, preliminarmente a qualsiasi intervento dei nostri servizi, di verificare l'effettiva insorgenza dell'evento garantito e la fondatezza della richiesta da lei avanzata.

PIANO ASSICURATIVO EXPLORER INTEGRAZIONE CARTA DI CREDITO

Qualora abbiate acquistato il piano assicurativo "Explorer integrazione carta di credito", le garanzie incluse nella presente polizza opereranno a secondo rischio a condizione che abbiate attiva una carta di credito multiservizi quali: Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite, Platinum o, in particolare, American Express. **Si accettano soltanto le carte di credito emesse da una banca italiana.**

Le garanzie contemplate dal presente contratto si applicano a complemento e dopo l'estinzione delle garanzie analoghe di cui l'Assicurato beneficia grazie alla propria carta di credito. Se non disponete di garanzie simili grazie alla vostra carta di credito, si applicheranno direttamente le presenti garanzie.

3. PROCEDURA DI INTERVENTO

Nel caso in cui si verifichi un evento che richiede il nostro intervento urgente, la richiesta deve essere indirizzata direttamente a:

AXA ASSISTANCE



C/Tarragona n° 161,
08014 - Barcelona, Spagna

Telefono: +39(0)687500884

4. MESSA A DISPOSIZIONE DEI TITOLI DI TRASPORTO

Nel caso in cui organizziamo e prendiamo in carico un titolo di trasporto nel quadro del presente contratto, dovete impegnarvi a:

- riservarci il diritto di utilizzare il vostro titolo di trasporto inizialmente previsto;
- restituirci il rimborso che avrete ottenuto dagli organizzatori di viaggi che hanno emesso questo titolo di trasporto.

I rimpatri da noi organizzati e presi in carico si effettuano:

- in aereo, in classe economica; o
- in treno, in prima classe.

5. PRESA IN CARICO DELLE SPESE DI PERNOTTAMENTO

Le spese di pernottamento da noi prese in carico nel quadro del presente contratto devono obbligatoriamente costituire l'oggetto di una fattura emessa da una struttura ricettiva.

6. PROCEDURA DI RIMBORSO DELLE SPESE DA LEI SOSTENUTE A TITOLO DELLE GARANZIE DI ASSISTENZA

I rimborsi delle spese da lei sostenute possono essere effettuati soltanto su presentazione dei giustificativi originali accompagnati dal numero di fascicolo che concretizza il nostro consenso preliminare.



SPESE MEDICHE



ASSISTENZA



BAGAGLI



INTERRUZIONE



ANNULLAMENTO



CAPITALE



RESPONSABILITÀ
CIVILE



CAP EXPLORER

CONTRATTO AXA ASSISTENZA N°2243705
EXPLORER ANNULLAMENTO - EXPLORER MULTIRISCHI - EXPLORER ASSISTENZA
– INTEGRAZIONE CARTA DI CREDITO

DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcune parole del glossario assicurativo, nonché quei termini che nella Polizza assumono un significato specifico. Quando le parole contenute nella seguente tabella verranno utilizzate con la prima lettera in maiuscolo all'interno della Polizza, esse assumeranno il significato di seguito indicato.

ANIMALE DOMESTICO

Si intendono i cani ed i gatti (fino ad un massimo di due) che vivono abitualmente presso l'abitazione dell'Assicurato ed il cui libretto delle vaccinazioni sia aggiornato conformemente alla normativa vigente.

ASIA

Si intendono i seguenti paesi: Brunei, Cambogia, Cina, Hong Kong, Corea del Sud, India, Indonesia, Giappone, Laos, Macao, Malesia, Mongolia, Myanmar, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Timor orientale, Thailandia, Vietnam.

ASSICURATO/LEI/SUO

Si intende ciascuna persona fisica nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione ed il cui nome e cognome è stato esplicitamente riportato nel Certificato di Assicurazione, a fronte del pagamento del relativo Premio.

ASSICURATORE/NOI/NOSTRO

Si intende INTER PARTNER ASSISTANCE, società di diritto belga con capitale sociale di 31 702 613 euro, impresa di assicurazione operante in Italia nel ramo danni, riconosciuta dalla Banque Nationale de Belgique (0487), iscritta al Registro delle Persone Giuridiche di Bruxelles con il numero 415 591 055, con sede legale in 166 avenue Louise – 1050 Ixelles – Bruxelles capitale-Belgique, che emette il Contratto di Assicurazione per mezzo della sua succursale irlandese avente sede in 10/11 Mary Street, Dublino 1, (società numero 906006), che opera sotto il controllo della Central Bank of Ireland.

ASSICURAZIONE/ CONTRATTO DI ASSICURAZIONE/ POLIZZA

Si intende il contratto concluso tra il Contraente e l'Assicuratore con cui il primo, a fronte del pagamento del Premio, trasferisce al secondo il rischio del verificarsi dell'evento dedotto nel contratto.

ATTO DI TERRORISMO

Si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

CALAMITÀ NATURALE

Per calamità naturale si intendono fenomeni quali terremoti, eruzioni vulcaniche, onde anomale, valanghe, inondazioni o cataclismi naturali che abbiano avuto come origine l'intensità anomala di un agente naturale, **ad eccezione di qualsiasi evento causato da un intervento umano diretto e/o malevolo.**

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Si intende il documento debitamente compilato e firmato dal Contraente nel quale sono indicati i nomi e i cognomi degli Assicurati, l'indirizzo, le date del Viaggio, il paese o i paesi di destinazione, la data di inizio e la data di fine di ciascuna garanzia, il prezzo comprensivo delle tasse, il piano assicurativo prescelto e le garanzie operanti, la data in cui è stato stipulato il Contratto di Assicurazione e l'importo del premio assicurativo corrispondente.

L'Assicurazione opera anche nei confronti dei Familiari (minimo 4 persone) a condizione che gli stessi siano stati indicati nel Certificato di Assicurazione e che il Contraente abbia pagato per loro il relativo premio.

CONTRAENTE

Si intende il soggetto che stipula l'Assicurazione e si obbliga a pagare il Premio. Il contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di Sua proprietà). Si rimanda al Certificato di Assicurazione per la Sua specifica individuazione.

DANNI MATERIALI GRAVI AD ABITAZIONI, LOCALI IN CUI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE E AZIENDE AGRICOLE

Si intendono i danni materiali subiti dall'Assicurato alla propria abitazione, ai locali di Sua proprietà in cui svolge la propria attività professionale, o alla Sua azienda agricola, anche se causati da una Calamità Naturale.

DISTRIBUTORE

Il Contratto di Assicurazione viene distribuito dall'intermediario francese Aon Francia agisce sotto il nome commerciale Chapka Assurances.

Sede sociale:
31-35 rue de la Fédération 75717 Paris Cedex 15
(t +33(0)1 47 83 10 10
aon.fr

Orias N°07 001 560
SAS con capitale di 46 027 140 euro |414 572 248 RCS Paris
Partita IVA intracomunitaria: FR 22 414 572 248

Garanzia finanziaria e assicurazione di responsabilità civile professionale conformi agli articoli L530-1 e L530-2 del Codice francese delle assicurazioni..

ÉQUIPE MEDICA

Si intende un gruppo di persone composto da esperti in diversi campi della medicina che viene incaricato dall'Assicuratore qualora, ai fini della gestione del Sinistro, sia necessario prendere una decisione di tipo medico.

ESTERO

Si intendono i paesi al di fuori del paese in cui ha la Residenza

EUROPA E BACINO MEDITERRANEO

Si intende per Europa e Bacino Mediterraneo i seguenti paesi: Albania, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Francia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Estonia, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Serbia, Tunisia, Turchia e Ucraina.

FAMILIARE

Si intende il Suo coniuge, il Suo unito civilmente, il Suo convivente di fatto, i Suoi ascendenti o discendenti o quelli del Suo coniuge, i Suoi suoceri, suocere, fratelli, sorelle, cognati, cognate, generi, nuore, zii, zie, nipoti, e quelli del Suo coniuge.

Essi devono essere residenti nello stesso paese in cui lei risiede salvo clausola contrattuale contraria.

Per quanto concerne la garanzia « Annullamento del Viaggio», la garanzia è limitata ai soli Familiari ivi elencati.

FRANCHIGIA

Si intende l'importo prestabilito, così come indicato nella Tabella delle Garanzie, che rimane a carico dell'Assicurato al verificarsi di un Sinistro.

DEGENZA PRESSO IL LUOGO DI RESIDENZA

Si intende l'obbligo di rimanere presso la propria Residenza a seguito di una Lesione Fisica da Infortunio, dietro prescrizione medica e per un periodo superiore a 5 giorni.

INFORTUNIO GRAVE

Si intende un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca delle lesioni fisiche gravi oggettivamente constatabili e accertate da un medico, che comporta l'emissione di una prescrizione di assunzione di medicinali a beneficio dell'infermo e che implica la cessazione di qualsiasi attività professionale o d'altro.

ITALIA

Si intendono i territori facenti parte della Repubblica Italiana.

LESIONE FISICA DA INFORTUNIO

Si intende qualsiasi alterazione fisica medicalmente accertabile derivante da un evento esterno improvviso ed imprevedibile che comporta delle conseguenze temporanee o permanenti sulla persona che le ha subite.

LUOGO DI RESIDENZA/RESIDENZA

Si intende il Suo luogo di residenza o, se diverso, di domicilio che è stato da lei indicato in fase di acquisto della presente Polizza.

Salvo qualora diversamente previsto, tale luogo è ubicato in Italia, in un altro paese dell'Unione europea, in Svizzera, nel Liechtenstein o in Norvegia.

NOSTRO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ASSICURAZIONI VIAGGI: si intende Axa Assistance C/Tarragona n° 161, 08014 - Barcelona, Spagna, Telefono: +39(0)687500884

MALATTIA GRAVE

Si intende una grave alterazione, improvvisa e imprevedibile, dello stato di salute che sia medicalmente accertabile da un

Medico, che non sia dipendente da un infortunio, che comporti la prescrizione da parte di un Medico di medicinali e che implichi la cessazione di qualsiasi attività professionale o d'altro (incluse le malattie da contagio).

MASSIMALE

Si intende la somma massima, stabilita nel Contratto di Assicurazione, fino alla concorrenza della quale l'Assicuratore presta la garanzia.

MASSIMALE PER EVENTO

Si intende la somma massima per evento, indicata nella Tabella delle Garanzie, fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia. **Nel caso in cui la garanzia si applichi a favore di più assicurati vittime di uno stesso evento e inclusi nel medesimo Certificato di Assicurazione, l'esposizione dell'Assicuratore sarà limitata, in qualunque caso, all'importo massimo previsto nel quadro di tale garanzia a prescindere dal numero delle vittime assicurate. Di conseguenza, gli indennizzi saranno ridotti e liquidati in proporzione al numero delle vittime.**

MEDICO

Si intende qualsiasi persona che sia laureata in medicina e chirurgia e che sia abilitato ad esercitare la professione medica.

ORGANIZZATORE DEL VIAGGIO

Si intende il tour operator o l'agenzia viaggi presso cui è stato acquistato il Viaggio.

PACCHETTO VIAGGIO

Si intende: qualsiasi combinazione di almeno due degli elementi seguenti venduti o proposti per un prezzo forfettario d'insieme e, ove il servizio copra un periodo di oltre 24 ore o includa come minimo una notte:

- a) il trasporto
- b) l'alloggio

PARENTE

Qualsiasi persona fisica da Lei designata o uno dei Suoi aventi diritto.

Questa persona deve essere residente nel Suo stesso Paese di Residenza.

PREMIO

Si intende la somma dovuta all'Assicuratore in relazione all'Assicurazione prestata.

RICOVERO OSPEDALIERO/RICOVERO PRESSO UNA STRUTTURA OSPEDALIERA

Si intende il soggiorno imprevisto, di durata superiore a 24 ore, in un ospedale o una struttura ospedaliera pubblica o privata, dietro prescrizione medica allo scopo di ricevere un trattamento medico o chirurgico a seguito di una Lesione Fisica da Infortunio.

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

Si intende un servizio di trasporto di cui tutti possono usufruire a fronte dell'acquisto di un titolo di trasporto dal vettore o da un rivenditore autorizzato, i cui orari, disponibilità e tariffe sono messi a disposizione del pubblico.

SINISTRO

Si intende il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione.

VIAGGIO

Si intende il soggiorno, Pacchetto Viaggi, crociera, titolo di trasporto (ivi compresa la formula "solo volo"), acquistato presso l'Organizzatore del Viaggio ed assicurato dal Contratto di Assicurazione, le cui date, destinazioni e costi sono indicati

nelle Certificato di Assicurazione.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni del Contraente devono essere veritiere, esatte e complete. **Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione del Contratto di Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.** Tali conseguenze si verificano quando le dichiarazioni inesatte e/o di reticenze siano relative a circostanze tali o per cui l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Le informazioni richieste al Contraente al momento della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione risultano essenziali per l'Assicuratore ai fini della corretta individuazione del rischio da assicurare e della determinazione dell'ammontare del premio assicurativo a cui assicurarlo.

ART. 2 DURATA ED EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE E DURATA DELLE SINGOLE GARANZIE

Il Contratto di Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione quale data di inizio del contratto, a condizione che sia stato pagato il relativo Premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione quale data di fine del Contratto di Assicurazione. Un volta terminato, il Contratto di Assicurazione non si rinnoverà tacitamente.

Sono coperti dalle garanzie soltanto i Viaggi di una durata inferiore a 60 giorni consecutivi, fatta eccezione per la garanzia assicurativa "Annullamento del Viaggio" che si applica a prescindere dalla durata del Viaggio stesso. Fermo restando quanto concerne la durata del Contratto di Assicurazione si riporta di seguito, nel dettaglio, quando iniziano e quando terminano le singole garanzie in esso contenute:

A) Garanzia "Annullamento del Viaggio": la garanzia decorre dal momento della prenotazione del Viaggio o del pagamento del Premio, a seconda di quale delle due circostanze si verifichi per ultima, e termina con l'inizio del Viaggio.

La garanzia «Annullamento del Viaggio» non è acquistabile per i passeggeri la cui data di partenza sia prevista a meno di 10 giorni dalla data di stipulazione del Contratto di Assicurazione.

B) Garanzie "Partenza impossibilitata", "Perdita dell'Aereo & Ritardo dell'Aereo", "Ritorno Impossibilitato", "Prestazioni di Assistenza", "Spese Mediche all'Estero", "Spese di ricerca e Soccorso", "Assistenza in caso di Smarrimento o Furto di Documenti o Effetti Personali", "Assistenza Giuridica", "Altre Prestazioni", "Bagagli", "Viaggio di Riparazione & Interruzione del Viaggio" e "Responsabilità Civile, Garanzie "Assicurazione Personale contro gli Infortuni", "Assistenza presso la Residenza dopo il Rimpatrio" e "Assistenza presso l'Abitazione": le garanzie decorrono dalla data di inizio del Viaggio (così come risultante dai documenti di viaggio) o comunque nel momento in cui l'Assicurato lascia la propria abitazione nel Luogo di Residenza per intraprendere il Viaggio, a seconda di quale delle due circostanze si verifichi per ultima. Le garanzie terminano alla data in cui si conclude il Viaggio (così come risultante dai documenti di viaggio) o comunque nel momento in cui l'Assicurato ritorna presso la propria Residenza, a seconda di quale delle due circostanze si verifichi prima, fermo restando che alcune prestazioni possono essere eseguite dopo il rientro dell'Assicurato presso la propria Residenza.

In caso di utilizzo di un mezzo di trasporto personale per il trasferimento dell'Assicurato dal proprio Luogo di Residenza al luogo di destinazione del Viaggio, le garanzie di assistenza entrano in vigore alla data di inizio del Viaggio e, al più presto,

48 ore prima di questa data, mentre tali garanzie perdono di efficacia automaticamente alla data in cui termina il soggiorno e, al più tardi, 48 ore dopo tale data.

ART. 3 SCELTA DEL PIANO ASSICURATIVO

Il presente Contratto di Assicurazione prevede quattro differenti piani assicurativi, ciascuno contenente solo alcune delle garanzie descritte nella successiva Sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione. Al momento della stipulazione del Contratto di Assicurazione il Contraente è chiamato a scegliere quale piano assicurativo intende acquistare e tale scelta verrà riportata nel Certificato di Assicurazione. Per maggiori dettagli su quali garanzie sono comprese in ciascun piano assicurativo si rimanda alla Tabella delle Garanzie.

ART. 4 QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

Il Premio deve essere pagato per intero e con carta di credito alla data di stipulazione del Contratto di Assicurazione.

ART. 5 ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie previste dal Contratto di Assicurazione operano in tutto il mondo.

In ogni caso le garanzie di cui al presente Contratto di Assicurazione non sono operanti nei Paesi verso cui il Ministero italiano degli Affari Esteri o l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbiano sconsigliato di viaggiare.

ART. 6 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è tenuto a dare comunicazione all'Assicuratore circa l'eventuale esistenza di più assicurazioni per il medesimo rischio presso diversi assicuratori. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, l'Assicuratore non sarà tenuto a corrispondere alcun indennizzo o rimborso.

ART. 7 LEGISLAZIONE APPLICABILE

Il presente Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana.

ART. 8 FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per le controversie relative al presente Contratto di Assicurazione è competente l'autorità giudiziaria del Luogo di Residenza o di domicilio del Assicurato o del beneficiario, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'articolo 5 comma 1 bis del Decreto Legislativo n.28/2010, come di volta in volta modificato. La domanda di mediazione viene presentata tramite deposito di apposita istanza presso un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, nel luogo del giudice competente per territorio.

ART. 9 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Con riferimento alle sole garanzie che coprono la responsabilità civile dell'Assicurato, il termine decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso l'azione contro di lui.

ART. 10 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

Ai sensi dell'articolo 1916 c.c., l'Assicuratore che ha pagato l'indennità all'Assicurato (o ai Suoi aventi diritto) ha il diritto di surrogarsi nei diritti dell'Assicurato verso i Terzi che hanno causato o che hanno contribuito a causare il Sinistro, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato dall'Assicuratore.

ART. 11 DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Ai sensi dell'articolo 67 duodecies del Codice del Consumo, qualora il Contratto di Assicurazione sia stato stipulato mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso. **Tale diritto di ripensamento non si applica se:**

(I) il Viaggio assicurato è stato acquistato entro un mese prima della data di partenza; e

(II) la durata complessiva delle garanzie previste dal Contratto di Assicurazione è inferiore a un mese; o

(III) il Viaggio assicurato è stato acquistato per motivi di lavoro.

ART. 12 COME PRESENTARE UN RECLAMO

All'Assicuratore possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della entità della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri.

Per rivolgere un reclamo all'Assicuratore il reclamante può utilizzare i seguenti recapiti:



AXA ASSISTANCE

ATI France

C/Tarragona n° 161,
0814 Barcelona, España

Email : relation.clientele@axa-assistance.es

I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

L'Assicuratore, ricevuto il reclamo, dovrà fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito <https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html>.

Poiché l'Assicuratore è una società di diritto belga, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile rivolgersi anche a Banque nationale de Belgique quale autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore utilizzando i seguenti recapiti:



BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

boulevard de Berlaimont 14
1000 Bruxelles

Fermo restando la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria, il reclamante può avvalersi anche dei sistemi alternative di risoluzione delle controversie tra le quali:

1) La mediazione assistita, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).

2) La negoziazione assistita, tramite richiesta del proprio avvocato all'Assicuratore.

3) Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

(a) la possibilità di rivolgersi all'organismo di mediazione francese La Médiation de l'Assurance, utilizzando i seguenti recapiti:

LA MÉDIATION DE L'ASSURANCE



TSA 50110
75441 Paris Cedex 09

www.mediation-assurance.org

Questo ricorso è gratuito. Il Mediatore formulerà un parere entro un termine di novanta (90) giorni a decorrere dal ricevimento del fascicolo completo. Tale parere non è vincolante.

(b) per la risoluzione delle liti transfrontaliere, la possibilità di presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

ART. 13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge italiane.

ART. 14 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono escluse e non possono dare luogo ad alcun Nostro intervento, né costituire l'oggetto di un indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo, le conseguenze e/o gli eventi derivanti da:

- l'abuso di alcool, ossia quando l'Assicurato presenta un tasso alcolemico superiore a quello previsto dalla legge applicabile per la guida di veicoli a motore, l'uso o l'assunzione di farmaci, droghe o stupefacenti senza prescrizione medica;
- un atto doloso dell'Assicurato;
- la partecipazione dell'Assicurato in qualità di concorrente ad una competizione agonistica o ad una gara di rally che dia diritto ad una classificazione nazionale o internazionale, organizzata da una federazione sportiva riconosciuta, oltre che l'allenamento in vista di tali gare;
- la pratica, a titolo professionale, di qualsiasi sport;
- la partecipazione a competizioni o a prove di resistenza o di velocità e alle relative prove preparatorie, a bordo di qualsiasi veicolo a motore, imbarcazione, o aeromobile ;
- la pratica dell'alpinismo in alta montagna, del bobsleigh o dello skeleton, della caccia di animali pericolosi. Salvo clausola contrattuale contraria per l'alpinismo, l'arrampicata e la scalata;
- la pratica della speleologia o degli sport aerei, tra cui il deltaplano, il parapendio, l'ultraleggero, il paracadutismo, la mongolfiera, il dirigibile, il volo a vela (o gliding), il kite da trazione, il paramotore;
- le conseguenze della mancata osservanza delle norme di sicurezza generalmente osservate e connesse alla pratica di qualsiasi attività sportiva ricreativa;
- l'inosservanza volontaria della normativa del paese visitato o la pratica di attività vietate dalle autorità locali;
- divieti ufficiali, sequestri o restrizioni da parte della autorità di pubblica sicurezza;
- guerra civile o internazionale, sommosse o movimenti popolari, serrate, scioperi (ad eccezione della garanzia "Annullamento del Viaggio"), atti di terrorismo o attentati, atti di pirateria;
- radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività sviluppata da qualsiasi combustibile o scoria nucleare, dalla combustione di combustibili nucleari o da sostanze radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;

- delle pandemie dichiarate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ed effetti dell'inquinamento, salvo quanto diversamente previsto all'interno delle singole garanzie;
- calamità naturali, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche e, in generale, qualunque fenomeno scatenato dalle forze della natura, salvo ove diversamente previsto;
- qualsiasi intervento avviato e/o organizzato a livello statale o interstatale da qualsivoglia autorità o ente governativo o non governativo;
- qualsiasi danno di carattere professionale o commerciale che potreste subire a seguito di un evento che ha reso necessario il Nostro intervento;
- dei danni causati dal cane dell'Assicurato qualora questo appartenga ad una razza generalmente ritenuta aggressiva o pericolosa.

GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO

1. DEFINIZIONI VALIDE PER IL SOLO CAPITOLO "ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO"

EVENTO FORTUITO GARANTITO

Si intende uno qualsiasi degli eventi elencati all'articolo 6 della presente garanzia "Annullamento del Viaggio" che determina l'attivazione della copertura Annullamento del Viaggio.

EVENTO IMPORTANTE OCCORSO NEL LUOGO DI DESTINAZIONE

Ai sensi del presente contratto, i casi che possono costituire un evento importante occorso nel luogo di destinazione sono tre:

- eventi climatici importanti in termini di intensità, nella misura in cui le seguenti condizioni cumulative si verificano tutte: eventi climatici quali le inondazioni per esondazioni di corsi d'acqua, inondazioni per deflusso di corsi minori, inondazioni e urto o impatto dovuto all'azione delle onde, inondazioni dovute alle sommersioni marine, colate di fango e lave torrentizie, onde anomale, terremoti, fenomeni sismici, eruzioni vulcaniche, venti ciclonici, tempeste che presentano un'intensità anomala e che abbiano dato luogo ad una dichiarazione dello stato di calamità naturale se si sono verificati in Italia, o che abbiano causato danni materiali e/o personali di grande portata se si sono verificati all'Estero,
- eventi sanitari importanti occorsi nel paese o nella zona di destinazione identificati dall'Organizzazione Mondiale della Salute e che comportano un rischio pandemico o epidemico,
- eventi politici importanti in termini di intensità e di durata che comportano sia gravi perturbazioni dell'ordine pubblico di uno Stato, sia conflitti armati tra più Stati o all'interno di uno stesso Stato fra gruppi armati. Ciò riguarda, in particolare, le zone o i paesi formalmente sconsigliati dal Ministero italiano degli Affari esteri ed europei.

SPESE DI ANNULLAMENTO O MODIFICA DEL VIAGGIO

Si intendono le spese che il Contraente deve sostenere qualora intenda cancellare o modificare il Viaggio, e di cui il Contraente non possa altrimenti ottenere il rimborso. Tali spese possono essere predeterminate o possono essere stabilite dagli Organizzatori del Viaggio alla data di insorgenza dell'Evento Fortuito Garantito ma, in ogni caso, queste non possono essere superiori al prezzo pagato dal Contraente per il Viaggio.

2. OGGETTO DELLA GARANZIA E IMPORTO DELLA GARANZIA

La garanzia prevede il rimborso delle Spese di Annullamento o di Modifica del Viaggio, nel limite degli importi fatturati dagli Organizzatori del Viaggio stesso al Contraente, qualora l'annullamento o la modifica del Viaggio sia dovuta ad un Evento Fortuito Garantito.

3. LIMITAZIONE DELLA GARANZIA

Il rimborso a carico dell'Assicuratore è limitato alle sole Spese di Annullamento o di Modifica del Viaggio dovute alla data di insorgenza dell'Evento Fortuito Garantito e tali spese non possono in ogni caso eccedere il massimale riportato nella TABELLA DELLE GARANZIE.

4. MASSIMALI DELLA GARANZIA

L'importo massimo del rimborso non potrà superare i 10000 EURO per Assicurato e 40000 euro per Evento Fortuito Garantito.

5. FRANCHIGIA E SCOPERTI

Per gli Eventi Fortuiti Garantiti previsti:

relativamente ai punti 6..1 e 6..2: è applicabile una franchigia di 50 euro per Assicurato

Dal paragrafo 6.3 a 6.23: è applicabile uno scoperto del 10% con un minimo di 50 euro per Assicurato

Dal paragrafo 6.24 a 6.28: è applicabile uno scoperto del 20% con un minimo di 50 euro per Assicurato.

6. EVENTI FORTUITI GARANTITI

Per beneficiare di questa garanzia, l'annullamento o la modifica del Viaggio notificati agli Organizzatori del Viaggio prima dell'inizio del Viaggio stesso deve avere come motivazione l'insorgenza, posteriore alla sottoscrizione del Contratto di Assicurazione, di uno degli eventi che seguono:

6.1. Un Infortunio Grave o una Malattia Grave, nonché le malattie da contagio (ivi inclusa un'eventuale ricaduta, l'aggravarsi di una malattia cronica o preesistente, così come i postumi e le conseguenze di un infortunio avvenuto anteriormente alla sottoscrizione del presente contratto), o il decesso:

- Suo, del Suo coniuge, del Suo unito civilmente, del Suo convivente di fatto, di uno dei Suoi ascendenti o discendenti, fratelli o sorelle, cognati o cognate, generi o nuore, suoceri o suocere, del Suo tutore legale, a prescindere dal loro Luogo di Residenza, così come di qualsiasi persona vivente che stia abitualmente con lei;

- del Suo sostituto professionale o della persona incaricata dell'assistenza ai Suoi figli minorenni, in entrambi i casi indicati nel Certificato di Assicurazione (nel Certificato di Assicurazione si può indicare un solo nome di sostituto professionale o di assistente per i figli minorenni).

6.2. il decesso o il ricovero ospedaliero per oltre 48 ore consecutive di Sua madre o Suo padre, Suo fratello o Sua sorella, Sua suocera o Suo suocero, il Suo tutore legale, uno dei Suoi zii o zie, nipoti, o di quelli del Suo coniuge o del Suo convivente di fatto;

6.3. controindicazioni e/o l'insorgenza di conseguenze legate alle vaccinazioni obbligatorie per il Suo Viaggio;

6.4. danni materiali gravi, anche conseguenti ad una Calamità Naturale alla Sua Residenza o presso i locali in cui svolge la Sua attività professionale o presso la Sua azienda agricola di cui è proprietario, locatario o occupante a titolo gratuito, **a condizione che la Sua presenza in loco sia indispensabile per svolgere le azioni conservative necessarie e non possa in alcun modo incaricare un Terzo al Suo posto;**

6.5. un Infortunio Grave, una Malattia Grave o il decesso della persona presso la quale avrebbe dovuto soggiornare o in caso di danni materiali importanti occorsi presso il Luogo di Residenza di questa persona, **salvo che soggiorni presso una struttura ricettiva;**

6.6. il licenziamento per motivi oggettivi che riguardi Lei, il Suo congiunto, il Suo unito civilmente, **a condizione che la procedura non sia stata avviata il giorno della sottoscrizione del presente contratto o nei giorni precedenti;**

6.7. l'insorgenza di complicazioni evidenti e imprevedibili del Suo stato di gravidanza, ovvero in caso di aborto spontaneo, interruzione terapeutica della gravidanza e relative conseguenze;

6.8. la scoperta di una gravidanza non nota al momento dell'iscrizione al viaggio e per la quale il viaggio sia controindicato per sua stessa natura;

6.9. un ricovero ospedaliero di oltre 3 giorni consecutivi a causa di uno stato depressivo, una malattia psichica, nervosa o mentale;

6.10. una Sua convocazione da parte di un'autorità amministrativa, imperativamente attestata da un documento ufficiale di carattere imprevedibile e non rimandabile ad altra data, che richieda la Sua presenza durante il Suo viaggio, **a condizione che la convocazione non fosse nota alla data di sottoscrizione del presente contratto;**

6.11. una Sua convocazione per sostenere un esame di recupero per una data che si situa durante il Suo viaggio, **a condizione che la bocciatura all'esame non fosse nota il giorno della sottoscrizione del presente Contratto di Assicurazione;**

6.12. una Sua convocazione in vista dell'adozione di un minore o in vista dell'ottenimento di un titolo di soggiorno o per un trapianto d'organo che intervenga in una data che si situa durante il Suo viaggio, **a condizione che la convocazione non fosse nota alla data di sottoscrizione del presente contratto;**

6.13. l'ottenimento di un impiego stipendiato o di uno stage remunerato ottenuto mediante l'ufficio di collocamento che deve iniziare prima del Suo ritorno dal viaggio, **a condizione che fosse iscritto nella lista di collocamento alla data di sottoscrizione del presente contratto, esclusi il prolungamento o il rinnovo del Suo contratto di lavoro o stage.**

La garanzia non si applica qualora l'impiego consista in lavoro interinale o temporaneo fornito da un'agenzia di

lavoro interinale o temporaneo;

6.14. Un'udienza di divorzio o separazione, **a condizione che la data di registrazione sia posteriore alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Assicurazione;**

6.15. Il Suo visto turistico venga respinto, e ciò sia attestato dalle autorità del paese prescelto per il Viaggio, **a condizione che:**

- la richiesta sia stata presentata nei termini stabiliti per la destinazione oggetto del Viaggio, o

- non sia stata precedentemente presentata un'altra richiesta, poi rifiutata da queste autorità, per un viaggio antecedente.

6.16. Un trasferimento di lavoro che la obblighi a trasferirsi prima del Suo ritorno dal Viaggio, **a condizione che tale trasferimento non fosse noto al momento della sottoscrizione del presente Contratto di Assicurazione e che esso non faccia seguito ad una richiesta avanzata da parte Sua;**

6.17. Un furto presso il Suo Luogo di Residenza, presso i locali in cui si svolge la Sua attività professionale o presso l'azienda agricola di cui è proprietario, locatario o occupante a titolo gratuito, **a condizione che il furto si sia verificato entro le 72 ore precedenti alla Sua partenza e che sia imperativamente necessaria la Sua presenza in loco per svolgere le azioni conservative necessarie;**

6.18. Se accade un incidente al mezzo di trasporto pubblico da Lei utilizzato per raggiungere l'aeroporto o il porto di partenza che le faccia perdere il volo o l'imbarco per il Suo Viaggio, **a condizione che abbiate preso degli accorgimenti per raggiungere il porto o l'aeroporto almeno due ore prima dell'ora limite fissata per l'imbarco;**

6.19. la modifica o la soppressione da parte del Suo datore di lavoro delle ferie retribuite concordate precedentemente alla sottoscrizione del presente Contratto di Assicurazione, **a condizione che la Sua iscrizione al Viaggio sia stata effettuata posteriormente alla concessione del periodo di ferie retribuite.**

La garanzia si applica soltanto ai lavoratori dipendenti per i quali la concessione e la soppressione/modifica delle suddette ferie dipende da un soggetto gerarchicamente superiore. La garanzia non è applicabile ai rappresentanti legali di un'impresa, agli imprenditori o ai liberi professionisti;

6.20. il furto dei Suoi documenti d'identità o del Suo titolo di trasporto indispensabili per il viaggio entro le 48 ore precedenti alla Sua partenza, che le impedisca di espletare le formalità di polizia alle frontiere;

6.21. danni gravi occorsi in relazione al Suo veicolo entro le 48 ore precedenti alla partenza che rendano il medesimo non riparabile nei tempi necessari perché possa recarsi al luogo dell'appuntamento stabilito dagli Organizzatori del Viaggio o al Suo luogo di soggiorno alla data inizialmente prevista e **nella misura in cui il Suo veicolo le è indispensabile per recarvi;**

6.22. l'attivazione della presente garanzia da parte di uno o più Assicurati che determini l'impossibilità per l'altro Assicurato di viaggiare in compagnia. Qualora invece decida di partire da solo, l'Assicuratore provvederà al rimborso delle spese supplementari d'albergo che tale annullamento comporta per lei, **limitatamente al caso in cui sia stata riservata una camera doppia ed il suo compagno di stanza**

sia anch'esso un Assicurato, entro i limiti dell'importo che le sarebbe stato versato in caso di annullamento e fino ad un massimo di 9 Assicurati. Tuttavia, per le persone che appartengono allo stesso nucleo familiare, tutte le persone assicurate del medesimo nucleo sono coperte nel quadro della garanzia «Annullamento del Viaggio»;

6.23. Nel caso in cui sia impossibilitato a partire ma voglia cedere il Suo viaggio ad un'altra persona, ci faremo carico delle spese relative al cambio di nome del viaggiatore presso gli Organizzatori del Viaggio, ove tale possibilità sia prevista nelle loro condizioni generali di trasporto;

6.24. l'annullamento del volo di partenza da parte della compagnia aerea, a condizione che quest'ultima non sia in grado di riproteggerla su un nuovo volo entro 24 ore dalla partenza inizialmente prevista;

6.25. l'annullamento di un evento menzionato espressamente nel Certificato di Assicurazione (ad esempio uno spettacolo, un evento sportivo, una manifestazione, un festival, ecc) intorno al quale il Viaggio dell'Assicurato era stato organizzato ed al quale l'Assicurato aveva inizialmente previsto di partecipare;

6.26. l'intervenuta incapacità da parte dell'Assicurato, certificata da un Medico, di praticare un'attività fisica, sportiva o ricreativa intorno alla quale il Viaggio era stato organizzato;

6.27. mancanza o eccessivo innevamento, soltanto nelle stazioni situate a oltre 1 500 metri di altitudine, tra il 15 dicembre e il 15 aprile, che comporti la chiusura di oltre i 2/3 degli impianti di risalita normalmente in servizio nel luogo di soggiorno, per almeno 2 giorni consecutivi nei 5 giorni precedenti alla Sua partenza;

6.28. Nonostante eventuali disposizioni contrarie ed esclusioni previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione, garantiamo il rimborso delle spese di annullamento fatturate dagli Organizzatori del Viaggio al momento della prenotazione del Viaggio stesso in ottemperanza alle condizioni generali dei medesimi, laddove tale annullamento, notificato prima della partenza, sia conseguente al verificarsi, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, di un evento esterno, improvviso, imprevedibile e giustificato, indipendente dalla Sua volontà, e in particolare di uno degli eventi che seguono:

A. in caso di attentato, atti di terrorismo, o di Calamità Naturale, a condizione che siano congiuntamente presenti i seguenti elementi:

(I) l'evento è insorto entro i trenta (30) giorni precedenti alla partenza,

(II) l'evento ha provocato danni materiali ai beni e lesioni personali alla popolazione locale nella o nelle città di destinazione del soggiorno assicurato o in un raggio di 100 chilometri intorno al luogo di villeggiatura.

B. se il Viaggio dell'Assicurato è annullato a seguito di uno sciopero del personale di bordo e o del personale di terra della compagnia aerea di linea, low cost, o charter e/o del personale aeroportuale, a condizione che nessun preavviso di sciopero sia stato presentato in base alle regole imposte dalla legislazione in vigore al momento della sottoscrizione del presente Contratto di Assicurazione.

C. in caso di chiusura dello spazio aereo dietro raccomandazione o per ordine di un governo, di un'amministrazione incaricata dei trasporti.

D. in caso di insorgenza di un Evento Importante Occorso nel Luogo di Destinazione che renda difficoltoso per l'Assicurato viaggiare nella città o nelle città di destinazione. La garanzia è accordata all'Assicurato ove siano presenti entrambi le condizioni che seguono:

- l'evento ha provocato danni materiali ai beni o lesioni personali alla popolazione locale nella o nelle città di destinazione o di soggiorno,

- la data della partenza dell'Assicurato è prevista a meno di trenta (30) giorni dalla data di insorgenza dell'Evento Importante Occorso nel Luogo di Destinazione,

E. In caso si verifichi una Calamità Naturale presso il Suo Luogo di Residenza che impedisca la Sua partenza.

La garanzia è contemplata ove siano presenti le condizioni che seguono:

(I) l'evento ha provocato danni materiali alle Sue proprietà e/o lesioni personali alla Sua persona, tali da impedire la Sua partenza dal Luogo di Residenza;

(II) la data di partenza dell'Assicurato è prevista meno di trenta (30) giorni dopo la data d'insorgenza dell'evento,

- In caso di epidemia o di rischio sanitario nella o nelle città di destinazione del Viaggio, qualora ciò comporti un forte pericolo per la salute dell'Assicurato. La garanzia opera in questo caso a condizione che l'evento sia insorto entro i 30 giorni precedenti alla partenza abbia provocato nella popolazione locale delle lesioni fisiche nella o nelle città di destinazione del soggiorno assicurato o in un raggio di 100 chilometri intorno al luogo di villeggiatura.

Con riferimento agli eventi descritti al presente punto 6.28, la garanzia non copre l'impossibilità di partire legata all'organizzazione materiale del soggiorno da parte degli organizzatori o alle condizioni di alloggio o di sicurezza del luogo di destinazione.

6.29. Annullamento se la destinazione è sottoposta a delle restrizioni di viaggio da parte del Ministero degli Affari Stranieri del suo paese di residenza o dall'OMS o che le autorità locali impediscono l'ingresso sul territorio a condizione che il soggiorno sia stato prenotato prima dell'annuncio delle restrizioni dall'OMS e/o dal Ministero degli Affari Esteri.

6.30. Annullamento in caso di messa in quarantena prima della partenza.

6.31. Annullamento al momento della partenza, se l'accesso all'imbarco è rifiutato a seguito di un controllo termico (o un altro controllo sanitario) impostato dalle autorità o dal trasportatore. Assumeremo le spese delle prestazioni non rimborsabili fino all'importo indicato nella tabella delle garanzie (ad esclusione del biglietto di trasporto per il quale è stato rifiutato l'accesso)

7. ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie di cui alla Sezione I, articolo 14, non sono coperte dalla presente garanzia le richieste di annullamento del Viaggio conseguenti ad uno degli eventi o delle circostanze che seguono:

- gli infortuni o le malattie che siano stati oggetto di una prima constatazione o accertamento, trattamento, ricaduta o ricovero ospedaliero tra la data di prenotazione del Viaggio e la data di sottoscrizione del presente Contratto di Assicurazione;

- le patologie che sono state oggetto di un ricovero ospedaliero o di una ospedalizzazione presso la propria Residenza entro i trenta (30) giorni precedenti alla prenotazione del Viaggio;
- l'annullamento del Viaggio da parte del vettore di trasporto o dell'Organizzatore del Viaggio,
- le interruzioni volontarie di gravidanza, e le relative conseguenze e complicazioni che non rientrino tra quelle descritte al paragrafo 6.7 che precede;
- i trattamenti estetici, le cure, le fecondazioni in vitro;
- l'annullamento del Viaggio legata alla necessità dell'Assicurato di sottoporsi ad esami periodici di controllo e di osservazione;
- qualsiasi circostanza che pregiudichi solo e semplicemente l'attrattività del Viaggio dell'Assicurato;
- qualsiasi evento la cui responsabilità potrebbe incombere sugli Organizzatori del Viaggio ai sensi del Decreto Legislativo n. 79/2011 (cd "Codice del Turismo").
- gli eventi occorsi tra la data di iscrizione al Viaggio e la data di sottoscrizione del presente Contratto di Assicurazione.
- lo stato depressivo, le malattie psichiche, nervose, mentali che non comportano alcun ricovero ospedaliero o una ospedalizzazione inferiore o uguale a 3 giorni consecutivi.
- la mancata presentazione, per qualunque causa, di uno dei documenti indispensabili per il Viaggio, salvo per quanto previsto dall'Evento Fortuito Garantito di cui all'articolo 6.21 che precede.
- il ritardo nell'ottenimento di un visto.
- qualsiasi atto non dichiarato come un Atto di Terrorismo o qualsiasi atto di guerra occorso in uno dei Paesi in cui il Ministero italiano degli Affari Esteri abbia sconsigliato di recarsi;
- le tasse portuali ed aeroportuali, i premi assicurativi, le spese di visto e delle spese amministrative applicate dall'Organizzatore del Viaggio o dal vettore di trasporto pubblico.
- L'annullamento legato a delle restrizioni di viaggio che risultino direttamente da una dichiarazione di pandemia da parte dell'OMS o di un evento conosciuto al momento dell'acquisto del soggiorno,
- L'annullamento legato ad una Malattia senza giustificativo medico emesso dal medico,
- Il rimborso di tutto o di una parte del viaggio che è già stato oggetto di un rimborso totale o parziale da parte dell'organizzatore di viaggio o della compagnia di trasporto, qualsiasi sia il tipo di rimborso (bonifico, contanti, voucher.)



PARTENZA IMPOSSIBILITÀ

1. DEFINIZIONI VALIDE PER IL SOLO CAPITOLO "PARTENZA IMPOSSIBILITÀ"

INTERRUZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Si intende l'interruzione del servizio di trasporto pubblico incluso nel Suo Viaggio dovuta ad uno degli Eventi Coperti previsti da questa garanzia. Si ha interruzione del servizio di

trasporto pubblico quando il mezzo di trasporto pubblico non può lasciare il porto o l'aeroporto di partenza alla data e all'orario previsto e indicato sul biglietto o nella documentazione di viaggio.

EVENTI COPERTI

Incendi, inondazioni, terremoti, esplosioni conseguenti ad un evento naturale, tsunami, frane, valanghe, cicloni, tempeste, tornado, e attività vulcaniche lockdown o evento sanitario a destinazione (dichiarato dalle autorità locali).

SPESE PREPAGATE

Le spese pagate prima della Sua partenza per il Suo Viaggio, ossia: quanto pagato per il Pacchetto Viaggio o solo per il volo, il noleggio di un'automobile, il parcheggio nel luogo di partenza, la(e) escursione(i), la sistemazione all'aeroporto, l'accesso alle aree lounge dell'aeroporto.

2. OGGETTO

La presente garanzia copre le Spese Prepagate che ha sostenuto a seguito dell'Interruzione dei Servizi di Trasporto inclusi nel Suo Viaggio e per le quali può giustificare di avere richiesto, e di non avere potuto ottenere, il rimborso da parte del vettore di trasporto o dell'Organizzatore del Viaggio sollecitati in prima istanza. **Soltanto le spese giustificate mediante fattura potranno essere oggetto di un rimborso.**

La garanzia interviene a secondo rischio, ossia una volta esperita ed esaurita ogni possibilità di richiedere il rimborso di tali spese al vettore di trasporto, all'agenzia viaggi o al Tour operator presso cui il Viaggio è stato acquistato.

3. PRESTAZIONI FORNITE E SPESE PRESE IN CARICO DURANTE IL SUO VIAGGIO DI ANDATA

Se a causa di un'Interruzione dei Servizi di Trasporto Lei dovesse mancare una coincidenza su un mezzo di trasporto pubblico internazionale inizialmente previsto nel Suo piano di viaggio e per tale ragione è costretto a prendere un altro mezzo di trasporto pubblico per raggiungere la Sua destinazione finale, Noi ci faremo carico, **nel limite di 1 000 EURO a persona**, delle spese di trasporto e di alloggio supplementari che avrà sostenuto e che non le possano essere in altro modo rimborsate. **Le rimborseremo soltanto le spese di trasporto sostenute per servizi di trasporto alternativi e di classi di viaggio di categoria equivalente a quella del mezzo di trasporto inizialmente incluso nel Suo Viaggio.**

Se a causa di un'Interruzione dei Servizi di Trasporto il mezzo di trasporto pubblico internazionale incluso nel Viaggio non possa lasciare il porto o l'aeroporto di partenza e se non le viene proposta alcuna alternativa:

- qualora decida di annullare il Suo viaggio e non abbia potuto essere altrimenti rimborsato, Noi ci faremo carico delle Spese Prepagate del Suo Viaggio non effettuato fino ad un massimo di 2000 EURO a persona ed un sottomassimale per le spese relative alle escursioni pari a 250 EURO; mentre
- qualora decida di modificare le date del Suo Viaggio, Noi ci faremo carico delle spese necessarie per modificare la Sua prenotazione presso l'agenzia di viaggio o il vettore del mezzo di trasporto pubblico, fino ad un massimo di 200 EUR a persona.

4. ESCLUSIONI

Relativamente alla presente garanzia trovano applicazione le esclusioni comuni a tutte le garanzie cui alla Sezione I, articolo 14, ad eccezione delle esclusioni relative alle

calamità naturali.

Inoltre sono esclusi i sinistri derivanti direttamente o indirettamente:

- a) da qualsiasi evento coperto da questa garanzia che fosse conosciuto o conoscibile da parte dell'Assicurato alla data di prenotazione del Viaggio o di sottoscrizione della presente garanzia (se essa è posteriore alla data di prenotazione del Viaggio).
- b) da un aeromobile o imbarcazione ritirati dal servizio (temporaneamente o definitivamente) per un motivo indipendente dagli Eventi Coperti su raccomandazione dell'Autorità dell'aviazione civile, di un'Amministrazione portuale o di un organismo analogo, a prescindere dal suo paese d'origine.
- c) dal rifiuto di effettuare l'imbarco a causa del consumo di droghe, alcool o di comportamenti violenti o indisciplinati da parte Sua o da parte di una persona che la accompagna.
- d) dal rifiuto di effettuare l'imbarco in ragione della Sua incapacità di produrre un passaporto valido, un visto o altri documenti richiesti dal personale del porto o dell'aeroporto o dal vettore del mezzo di trasporto.

Non danno luogo alla presa in carico, né al rimborso:

1. Le tasse del porto o dell'aeroporto di partenza,
2. I biglietti pagati con "miglia", programmi frequent flyer o punti acquisiti mediante un programma di fidelizzazione,
3. Le spese di alloggio pagate nell'ambito di locazione di appartamenti in multiproprietà, programmi di scambio o altri programmi a premi,
4. Le spese che ha sostenuto ma per le quali ha ricevuto o riceverà un indennizzo o un rimborso (quali biglietti, pasti, rinfreschi, alloggio, trasferimenti, assistenza) da parte del vettore del mezzo di trasporto pubblico, dell'agenzia viaggi, del tour operator,
5. Le spese di trasporto o di alloggio che ha sostenuto ma che non erano necessarie in quanto il vettore di trasporto pubblico o l'Organizzatore del Viaggio le ha offerto un'alternativa ragionevole (quale a titolo esemplificativo la riprotezione su un altro volo o l'alloggio presso una struttura recettiva vicina all'aeroporto) che lei ha rifiutato,
6. Le spese ordinarie, come quelle per i pasti o le bevande, che avrebbe normalmente sostenuto durante il Suo Viaggio,
7. Le spese che ha sostenuto nel momento in cui il Suo operatore o le autorità locali non hanno ritenuto che fosse necessario discostarsi dal programma del Suo Pacchetto Viaggi,
8. Le spese sostenute per persone non coperte da questa garanzia.

5. MODALITÀ DI APPLICAZIONE

1. In caso di Interruzione dei Servizi di Trasporto, ci faremo carico delle spese a Lei fatturate dall'agenzia di viaggi entro i limiti del massimale stabilito all'art. 3 della presente garanzia.
2. Le spese supplementari devono essere coerenti rispetto alla classe di viaggio prescelta.
3. È tenuto ad ottenere (a Sue spese) la conferma scritta dell'annullamento o del ritardo (ed in particolare il numero di ore di ritardo o l'impossibilità di effettuare l'imbarco) e della relativa motivazione, dal soggetto erogatore del servizio di trasporto pubblico o dal suo rappresentante.

4. Deve inviare al vettore di trasporto pubblico una richiesta di rimborso del Suo biglietto non utilizzato conformemente ai termini del suo contratto e/o (se del caso) della normativa europea (o delle normative equivalenti) sui diritti dei passeggeri aerei in caso di rifiuto di effettuare l'imbarco, di cancellazione o di ritardo dei voli.

5. La nostra responsabilità è comunque limitata soltanto al primo evento di Interruzione dei Servizi di Trasporto occorso durante il Suo Viaggio.

6. Le ricevute e le fatture dettagliate devono essere da Lei conservate come giustificativi fino alla liquidazione del Sinistro.



PERDITA DELL'AEREO & RITARDO DELL'AEREO

1. DEFINIZIONI VALIDE PER IL SOLO CAPITOLO "PERDITA DELL'AEREO & RITARDO DELL'AEREO"

CONFERMA DEL VOLO

Formalità che consente di convalidare l'acquisto del biglietto e di mantenere la prenotazione dei posti.

Le modalità sono definite nelle condizioni di vendita del vettore di trasporto o degli Organizzatori del Viaggio.

RITARDO DELL'AEREO

La differenza tra l'orario di partenza riportato sul Suo biglietto o nei documenti di viaggio e l'orario effettivo in cui l'aereo lascia la sua posizione di parcheggio, che interviene in maniera eccedente alla possibilità da parte dell'operatore turistico o della compagnia aerea di modificare gli orari in base alle condizioni generali di vendita del biglietto aereo.

TRAGITTO DI ANDATA

Itinerario percorso fino al luogo di destinazione ultimo indicato nel Suo biglietto o nei documenti di viaggio, a prescindere dal numero di voli previsti; si prende in considerazione soltanto il tragitto di andata.

VOLO DI LINEA

Volo programmato effettuato da un aereo di linea, i cui orari precisi e le frequenze sono conformi a quelli pubblicati nell'ABC World Airways Guide.

VOLO CHARTER

Volo preso a noleggio da un'organizzazione turistica nel quadro di un servizio di trasporto privato.

2. PERDITA DELL'AEREO

OGGETTO DELLA GARANZIA

Se perde l'aereo alla partenza per il Suo Viaggio di andata per qualsiasi causa, in ragione di un evento indipendente dalla Sua volontà, **salvo in caso di cambio d'orario da parte della compagnia aerea**, le rimborseremo l'acquisto di un nuovo biglietto per la stessa destinazione e per lo stesso mezzo di trasporto inizialmente acquistato, a condizione che parta entro le 24 ore successive o con il primo volo disponibile.

MASSIMALE DI GARANZIA E FRANCHIGIA

La presente garanzia prevede il pagamento di un importo non eccedente :

- il 50% dell'importo iniziale totale del Pacchetto Viaggi per il quale non sia stato fornito il costo specifico di trasporto ed alloggio.
- l'80% dell'importo iniziale totale del solo volo (solo prestazione di trasporto).

La presente garanzia non è cumulabile con la garanzia «Annullamento del Viaggio» e la garanzia «Ritardo dell'Aereo»

3. RITARDO DELL'AEREO

OGGETTO DELLA GARANZIA

In caso di un ritardo dell'aereo di:

- oltre 3 ore su un Volo di Linea; o
- oltre 6 ore su un Volo Charter rispetto all'orario di partenza inizialmente previsto e indicato sul Suo titolo di trasporto,

le rimborsiamo le spese imprevedute che ha dovuto sostenere sul luogo di partenza del volo (rinfreschi, pasti, sistemazione in albergo e trasferimenti locali tra l'aeroporto e l'albergo).

Questa garanzia opera a condizione che le formalità di Conferma del Volo siano state espletate nei tempi richiesti dagli Organizzatori del Viaggio.

In caso di contestazione,

- Per i Voli di Linea la «ABC World Airways Guide» servirà come riferimento al fine di determinare l'orario dei voli e delle coincidenze.
- Per i Voli Charter, gli orari di partenza, le coincidenze e le destinazioni sono quelli riportati nel biglietto aereo.

IMPORTO DELLA GARANZIA

Le spese verranno rimborsate per ciascuna ora di ritardo, per persona e per tragitto (di sola andata) nei limiti degli importi indicati nel Certificato di Assicurazione.

FRANCHIGIA

- Per i Voli di Linea: franchigia relativa di 3 ore
- Per i voli charter: franchigia relativa di 6 ore.

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA RITARDO DELL'AEREO

Sono applicabili le esclusioni comuni a tutte le garanzie del presente contratto di cui alla Sezione I, articolo 14.

Inoltre, sono esclusi:

- qualsiasi ritardo che si verifichi nel tragitto di ritorno,
- qualsiasi ritardo dovuto alla soppressione, temporanea o definitiva di un aereo, disposta:
 - dalle autorità aeroportuali, o
 - dalle autorità dell'aviazione civile, o
 - da un organismo analogo, e/o che sia stata annunciata oltre 24h prima della data di partenza;
- qualsiasi ritardo dovuto alla mancata ammissione a bordo dell'Assicurato conseguente al non rispetto dell'orario di registrazione dei bagagli e/o di presentazione all'imbarco;
- qualsiasi rifiuto di effettuare l'imbarco a seguito di overbooking;
- qualsiasi evento la cui responsabilità potrebbe incombere sugli Organizzatori del Viaggio ai sensi del Decreto Legislativo n. 79/2011 (cd "Codice del Turismo"); o
- qualsiasi evento che non sia improvviso, imprevedibile e indipendente dalla volontà dell'assicurato.

Questa garanzia non è cumulabile con la garanzia «Annullamento del Viaggio» e la garanzia «Perdita dell'Aereo».



RITORNO IMPOSSIBILITATO

1. DEFINIZIONI VALIDE PER IL SOLO CAPITOLO "RITORNO IMPOSSIBILITATO"

INTERRUZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Si intende l'interruzione del servizio di trasporto pubblico incluso nel Suo Viaggio dovuta ad uno degli Eventi Coperti previsti da questa garanzia. Si ha interruzione del servizio di trasporto pubblico quando il mezzo di trasporto pubblico non può lasciare il porto o l'aeroporto di partenza alla data e all'orario previsto e indicato sul biglietto o nella documentazione di viaggio.

EVENTI COPERTI

Incendi, inondazioni, terremoti, esplosioni conseguenti ad un evento naturale, tsunami, frane, valanghe, cicloni, tempeste, tornado, e attività vulcaniche, quarantena o lockdown a destinazione

SPESE PREPAGATE

Le spese pagate prima della Sua partenza per il Suo Viaggio, ossia: quanto pagato per il Pacchetto Viaggio o solo per il volo, il noleggio di un'automobile, il parcheggio nel luogo di partenza, la(e) escursione(i), la sistemazione all'aeroporto, l'accesso ai lounge dell'aeroporto.

2. OGGETTO

La presente garanzia copre le spese che ha sostenuto in conseguenza dell'Interruzione dei Servizi di Trasporto inclusi nel Suo Viaggio e per le quali può giustificare di avere richiesto e di non avere potuto ottenere il rimborso da parte del vettore di trasporto pubblico o dell'Organizzatore del Viaggio, sollecitati in prima istanza. **Soltanto le spese giustificate da fattura potranno essere oggetto di un rimborso.**

La garanzia interviene a integrazione o dopo la scadenza di analoghe garanzie di cui può altrimenti beneficiare presso il vettore di trasporto pubblico o l'Organizzatore del Viaggio.

3. PRESTAZIONI FORNITE E SPESE PRESE IN CARICO DURANTE IL SUO VIAGGIO DI RITORNO

Se il mezzo di trasporto pubblico sul quale ha una prenotazione viene cancellato, riprogrammato o subisce un ritardo di oltre 12 ore rispetto all'orario indicato sul biglietto o nel modulo d'iscrizione al viaggio a causa di un'Interruzione dei Servizi di Trasporto e deve pertanto prolungare il Suo soggiorno in loco o adottare nuove disposizioni per raggiungere il Suo Luogo di Residenza, Noi ci facciamo carico, **nel limite di 1 000 € per persona o di 200 € per notte e per persona, per un massimo di 5 notti**, delle spese supplementari di trasporto e di alloggio che non possano essere altrimenti rimborsate. Le spese di trasporto prese in carico devono rientrare in una categoria equivalente a quella inizialmente prenotata.

In deroga all'articolo «Effetto e durata delle garanzie» della SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE, nel caso in cui è obbligato a prolungare il Suo soggiorno presso il luogo di destinazione del Viaggio, le garanzie di assistenza previste dalla garanzia "Prestitazioni di Assistenza" di cui al successivo capitolo 5 si intenderanno prolungate **entro un limite massimo di 5 giorni.**

4. ESCLUSIONI

Relativamente alla presente garanzia trovano applicazione le esclusioni comuni a tutte le garanzie di cui alla Sezione I, articolo 14, ad eccezione delle esclusioni relative alle calamità naturali, che non sono applicabili alla presente garanzia.

Inoltre, sono esclusi i sinistri derivanti direttamente o indirettamente:



PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

A - ASSISTENZA MEDICA

1. TRASPORTO PER IL RIMPATRIO

In caso di infortunio grave occorso durante il Viaggio, la Nostra Equipe Medica contatterà la struttura presso cui è in cura e adotterà le decisioni più adeguate in funzione delle Sue condizioni, delle informazioni raccolte e delle esigenze di natura esclusivamente medica.

Se la Nostra équipe medica raccomanderà il Suo rimpatrio, organizzeremo e ci faremo carico dello stesso.

La destinazione del rimpatrio potrà essere:

- l'ospedale o la clinica più vicina al luogo in cui si trova; o
- un ospedale o una clinica in un paese limitrofo; o
- l'ospedale o la clinica più vicino alla Sua Residenza.

Se è ricoverato in un ospedale o una clinica che non assiste direttamente la zona in cui è la Sua Residenza, organizzeremo, al momento opportuno, il ritorno alla Sua Residenza dopo la stabilizzazione del Suo stato di salute constatata dai Medici.

I mezzi utilizzati per il rimpatrio potranno essere un veicolo di trasporto medico leggero, l'ambulanza, il treno, l'aereo di linea o l'aereo per il trasporto sanitario.

La scelta definitiva del luogo di ricovero ospedaliero, della data, della necessità del Suo accompagnamento e dei mezzi utilizzati sarà di competenza esclusiva della Nostra Equipe Medica.

Qualsiasi rifiuto della soluzione proposta dalla Nostra Equipe Medica farà venir meno il Suo diritto alle prestazioni descritte dalla presente garanzia.

2. INVIO DI UN MEDICO SUL POSTO

Se le circostanze lo esigono, la Nostra Equipe Medica può decidere di inviare un medico sul posto per meglio valutare le misure da adottare e organizzare il da farsi.

In tal caso Noi ci faremo carico delle spese di trasferimento e delle spese di consultazione del Medico da Noi incaricato.

3. DEGENZA PRESSO IL LUOGO DI DESTINAZIONE

Nel caso in cui è stato ricoverato in ospedale o in una clinica nel luogo di destinazione del Viaggio per decisione della Nostra Equipe Medica, prima del Suo rimpatrio medico, organizzeremo e ci faremo carico delle spese di soggiorno (camera, colazione e taxi) di un Suo Familiare o di un suo Parente, purché essi rimangano con Lei, o di un altro Assicurato che viaggiava con Lei al momento dell'infortunio.

Ci faremo carico delle spese di soggiorno entro i limiti della durata del ricovero ospedaliero, fino a e non oltre l'importo indicato nella Tabella delle Garanzie.

Questa garanzia non è cumulabile con la garanzia «Visita di un Parente».

4. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PRESSO IL LUOGO DI DESTINAZIONE

In caso di prolungamento del soggiorno sul posto raccomandato dalla Nostra Equipe Medica, organizzeremo e ci faremo carico delle Sue spese di soggiorno (camera, colazione e taxi), oltre a quelle dei membri assicurati della Sua famiglia, purché essi rimangano con Lei, o di un altro assicurato che viaggiava con Lei al momento dell'infortunio.

La nostra presa in carico si attua entro i limiti della prescrizione medica fino a l'importo massimo indicato nella Tabella delle Garanzie.

Questa garanzia è valida anche nel caso in cui l'Assicurato viene posto in quarantena in seguito ad un evento sanitario

- da qualsiasi evento coperto da questa garanzia che fosse conosciuto o conoscibile da parte dell'Assicurato alla data di prenotazione del Viaggio o di sottoscrizione della presente garanzia (se essa è posteriore alla data di prenotazione del Viaggio).

- da un aeromobile o imbarcazione ritirati dal servizio (temporaneamente o meno) per un motivo indipendente dagli Eventi Coperti su raccomandazione dell'Autorità dell'aviazione civile, di un'Amministrazione portuale o di un organismo analogo, a prescindere dal suo paese d'origine.

- dal rifiuto di effettuare l'imbarco a causa del consumo di droghe, alcool o di comportamenti violenti o indisciplinati da parte Sua o da parte di una persona che la accompagna.

- Dal rifiuto di effettuare l'imbarco in ragione della Sua incapacità di produrre un passaporto valido, un visto o di altri documenti richiesti dal trasportatore o dai suoi rappresentanti.

Non danno luogo alla presa in carico né al rimborso:

- Le tasse portuali ed aeroportuali,

- I biglietti pagati con "miglia", programmi frequent flyer o punti acquisiti mediante un programma di fidelizzazione,

- Le spese di alloggio pagate nell'ambito di locazione di appartamenti in multiproprietà, programmi di scambio o altri programmi a premi,

- Le spese che ha sostenuto per le quali ha ricevuto o riceverà un indennizzo o un rimborso (biglietti, pasti, rinfreschi, alloggio, trasferte, assistenza) da parte del vettore del mezzo di trasporto pubblico o dell'Organizzatore del Viaggio

- Le spese di trasporto o di alloggio che ha sostenuto ma che non erano necessarie in quanto il vettore di trasporto pubblico o l'Organizzatore del Viaggio le ha offerto un'alternativa ragionevole (quale a titolo esemplificativo la riprotezione su un altro volo o l'alloggio presso una struttura recettiva vicina all'aeroporto) che lei ha rifiutato,

- Le spese ordinarie, quali le spese per i pasti o le bevande, che avrebbe normalmente sostenuto durante il Suo viaggio,

- Le spese che ha sostenuto allorché il Suo operatore o le autorità locali non hanno ritenuto che fosse necessario discostarsi dal programma inizialmente previsto dal Suo Pacchetto Viaggi,

- Le spese sostenute per persone non coperte da questa garanzia.

5. MODALITÀ DI APPLICAZIONE

In caso di Interruzione dei Servizi di Trasporto, ci faremo carico delle spese sostenute entro i limiti del massimale stabilito all'art. 3 della presente garanzia.

Le spese supplementari sostenute per via dell'Interruzione Dei Servizi Di Trasporto devono essere coerenti rispetto alle Spese Prepagate del Viaggio.

Deve inviare al vettore di trasporto pubblico una richiesta di rimborso del Suo biglietto non utilizzato conformemente ai termini del suo contratto e/o (se del caso) della normativa europea (o delle normative equivalenti) sui diritti dei passeggeri aerei in caso di rifiuto di effettuare l'imbarco, di annullamento o di ritardo dei voli.

Le ricevute e le fatture dettagliate devono essere conservate come giustificativi fino alla liquidazione del Sinistro.

nel paese di destinazione.

Questa garanzia non è cumulabile con la garanzia «Visita di un Parente».

5. RITORNO AL LUOGO DI RESIDENZA O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO DOPO LA STABILIZZAZIONE

Al termine del Suo ricovero ospedaliero o della Sua degenza presso il luogo di destinazione, e dopo la stabilizzazione del Suo stato di salute constatata dai medici, organizzeremo il Suo ritorno alla Sua Residenza o il proseguimento del Suo Viaggio (titolo di trasporto di sola andata), fino alla successiva destinazione prevista dal Suo piano di viaggio originario, oltre a quello dei membri assicurati della Sua famiglia, purché essi siano rimasti con Lei, o di un altro Assicurato che viaggiava con Lei.

Qualora optasse per il proseguimento del Viaggio, la Nostra presa in carico si limiterà alle spese supplementari di trasporto entro il limite massimo del costo del viaggio di ritorno originario alla Sua Residenza.

6. VISITA DI UN PARENTE

Se le Sue condizioni di salute non permettono o non rendono necessario il Suo rimpatrio, e se la durata della Sua permanenza in ospedale è superiore a 3 giorni consecutivi, al primo giorno di ricovero ospedaliero (qualora la prognosi non fosse stata ancora sciolta o se l'Assicurato è un minore o se è portatore di handicap), provvederemo ad acquistare un titolo di trasporto di andata e ritorno per un membro della Sua famiglia o uno dei Suoi parenti prossimi affinché possa raggiungerla (un titolo di trasporto sia per il padre che per la madre se si tratta di un minore).

Noi organizzeremo e ci faremo carico anche delle relative spese di soggiorno (camera, colazione e taxi).

La Nostra esposizione sarà limitata alla durata del ricovero ospedaliero e non potrà in ogni caso eccedere il massimale indicato nel Tabella delle Garanzie.

Questa garanzia non opera qualora nel luogo del Suo ricovero vi sia già un membro maggiorenne della Sua famiglia. Questa garanzia non è cumulabile con le garanzie «Immobilizzazione Presso il Luogo di Destinazione» e «Prolungamento del Soggiorno Presso il Luogo di Destinazione».

7. RIMPATRIO IN CASO DI DECESSO

Noi organizziamo e prendiamo in carico il costo del rimpatrio del corpo o delle ceneri del defunto Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo d'inumazione nel Luogo di sua Residenza, oltre che le spese di trattamento post mortem, di chiusura del feretro e degli interventi necessari al trasporto.

Le spese legate al trasporto del feretro sono prese in carico entro il limite massimo dell'importo indicato nella Tabella delle Garanzie.

Le spese per le esequie, la cerimonia funebre, le spese di convoglio locali, d'inumazione o di cremazione rimangono a carico della famiglia dell'Assicurato e comunque non sono oggetto di copertura.

La scelta delle società che intervengono nel processo di rimpatrio è di Nostra esclusiva competenza.

8. ACCOMPAGNAMENTO DEL DEFUNTO

Se la presenza sul luogo di un membro della famiglia o di un parente del defunto assicurato si rivelasse indispensabile per effettuare il riconoscimento del corpo ed espletare le formalità di rimpatrio della salma o di cremazione, organizzeremo e ci faremo carico del costo di acquisto di un titolo di trasporto di andata e ritorno, oltre alle spese di soggiorno (camera, colazione e taxi) sostenute per conto di questa persona.

La Nostra presa in carico si attua entro il limite massimo dell'importo indicato nella Tabella delle Garanzie.

Questa garanzia opera soltanto se l'Assicurato viaggia da solo al momento del suo decesso.

9. RITORNO DEI MINORI ASSICURATI

A seguito di Infortunio Grave o del decesso di un Assicurato, ed in assenza di un altro membro maggiorenne della Famiglia che possa prendersi cura dei minorenni che viaggiavano con l'Assicurato, organizzeremo e ci faremo carico del loro ritorno presso il Luogo di Residenza.

Tali minorenni potranno essere accompagnati o da un membro della Famiglia o da un Parente prossimo debitamente designato e autorizzato dal rappresentante legale del minore, o da personale qualificato.

Noi organizzeremo e ci faremo carico anche delle relative spese di soggiorno (camera, colazione e taxi).

La Nostra esposizione sarà limitata alla durata del ricovero ospedaliero (in caso di Infortunio Grave) e non potrà in ogni caso eccedere il massimale indicato nella Tabella delle Garanzie.

10. RITORNO DEGLI ALTRI ASSICURATI

Nel quadro di un rimpatrio in caso di Infortunio Grave o di decesso di uno degli Assicurati, organizzeremo e ci faremo carico del ritorno al Luogo di Residenza degli Assicurati membri della Sua famiglia o di un numero massimo di due persone ugualmente Assicurati senza legame di parentela che la accompagnino.

11. ASSISTENZA PSICOLOGICA AL TELEFONO

In caso di richiesta di assistenza psicologica a seguito di un trauma insorto all'Estero provocato da un Atto di Terrorismo, da una guerra civile o internazionale, da sommosse o da un evento familiare grave, provvederemo a metterla in contatto con uno psicologo clinico con cui potrà avere fino a 3 colloqui telefonici relativamente all'evento traumatico.

Se lo desidera, possiamo metterla in contatto con uno psicologo nei pressi della Sua Residenza in Italia ma, in questo caso, le spese di consultazione saranno a Suo carico.

12. CONDUCENTE SOSTITUTIVO

In caso di Infortunio Grave, in caso di incapacità da parte dell'Assicurato di condurre il proprio veicolo o se, a seguito di un decesso, il Suo veicolo rimane sul posto, provvederemo ad incaricare un conducente sostitutivo affinché possa riportare il veicolo presso la Residenza dell'Assicurato seguendo il percorso più diretto.

Questa garanzia opera a patto che le seguenti condizioni siano soddisfatte:

- l'Assicurato conduce il veicolo per effettuare il Suo Viaggio in qualità di proprietario o comunque soggetto autorizzato a guidare il suddetto veicolo;
- nessun'altra persona sul posto è abilitata a sostituirlo alla guida;
- il veicolo dell'Assicurato si trova in un paese della carta internazionale di assicurazione veicoli a motore (o Carta Verde);
- è necessario che ci presenti una copia della Sua patente di guida, oltre a tutti i documenti amministrativi del veicolo (libretto di circolazione, certificato di assicurazione in corso di validità).

il veicolo deve:

- essere stato immatricolato da meno di 5 anni;
- soddisfare le disposizioni del codice della strada italiano e internazionale;
- essere in regola con gli obblighi revisione periodica del veicolo previsti dalla Legge.

Qualora non siano soddisfatte le precedenti condizioni, organizzeremo e ci faremo carico del costo di un titolo di trasporto di andata e ritorno affinché una persona preventivamente designata dall'Assicurato o da un Suo rappresentante legale possa andare a recuperare il veicolo dell'Assicurato.

Le spese di pedaggio, parcheggio, carburante e traversata mediante imbarcazione non sono da Noi presi in carico e rimangono a carico dell'Assicurato.

B - ASSISTENZA AI PASSEGGERI

1. INFORMAZIONI E CONSIGLI MEDICI

La Nostra Equipe Medica provvederà a fornirle su Sua richiesta informazioni e consigli medici 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Essa offre qualsiasi informazione di ordine generale:

- su uno o più medicinali generici nonché su:
 - effetti collaterali;
 - controindicazioni;
 - interazioni con altri farmaci.

La consulenza offerta riguarda i seguenti ambiti:

- vaccinazioni
- consigli dietetici
- igiene
- alimentazione
- preparazione ai viaggi.

L'intervento del medico si limita a dare informazioni obiettive.

L'obiettivo del servizio non è in nessun caso quello di offrire un consulto medico telefonico personalizzato o di favorire l'automedicazione. Se la situazione lo richiede, le consiglieremo di consultare il Suo medico curante.

2. RITORNO ANTICIPATO

In caso di evento imprevisto che insorga durante il viaggio e che esiga il Suo ritorno al Suo Luogo di Residenza in via anticipata, organizzeremo e ci faremo carico di una delle seguenti prestazioni:

- di acquistare un titolo di trasporto per consentire il Suo rientro e quello dei Suoi familiari assicurati indicati nel Certificato di Assicurazione presso il Luogo di Residenza dell'Assicurato, oppure di una sola persona assicurata senza legami di parentela che la accompagna nel Viaggio e che è indicata nel Certificato di Assicurazione; o
- di acquistare un titolo di trasporto di andata e ritorno per Lei soltanto, al fine di potersi recare presso il Luogo di Residenza, e per poter poi fare ritorno al luogo del Suo soggiorno.

Gli eventi imprevisti garantiti sono i seguenti:

- L'infortunio Grave con prognosi riservata (secondo il parere della Nostra équipe medica) o il decesso:
 - del Suo coniuge, del Suo convivente di fatto, del Suo unito civilmente, dei Suoi ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, suoceri, suocere, residenti nel Suo stesso Luogo di Residenza;
 - del Suo sostituto professionale indicato nel Certificato di Assicurazione;
 - del tutore o della persona indicata nel Certificato di Assicurazione incaricata della sorveglianza dei Suoi figli minori rimasti presso il Suo Luogo di Residenza o della persona portatrice di handicap di cui è legalmente responsabile.
- il ricovero ospedaliero imprevedibile di un figlio minore rimasto presso il Suo Luogo di Residenza;
- Il decesso di una della seguenti persone: cognato, cognata,

genero, nuora, zio, zia, e nipoti residenti nel Suo stesso Luogo di Residenza.

- I danni materiali gravi, inclusi quelli conseguenti ad una calamità naturale che rendono la Sua presenza indispensabile per espletare le formalità necessarie presso il luogo in cui sono ubicati:
 - la Sua residenza principale;
 - la Sua azienda agricola;
 - i locali in cui si svolge la Sua attività professionale.

• Una convocazione da parte di un'autorità amministrativa imperativamente certificata da un documento ufficiale o la convocazione in vista dell'adozione di un minore o per un trapianto d'organo, di carattere imprevedibile e che sia stata notificata dopo la data di partenza del Viaggio e che intervenga durante il Viaggio oggetto della garanzia.

• La richiesta ufficiale ed esplicita del suo governo di un rientro urgente nel suo paese di residenza. Questo evento è limitato alla modifica del suo biglietto di ritorno iniziale o alla presa in carico di un nuovo biglietto in classe economy se il biglietto iniziale non è modificabile. In questo ultimo caso, gli importi provenienti dall'annullamento del biglietto iniziale dovranno essere restituiti all'Assicuratore.

In assenza di traffico aereo, l'assicuratore non potrà essere ritenuto responsabile della sua impossibilità di rientrare.

3. INVIO DI MEDICINALI ALL'ESTERO

In caso di impossibilità di reperire sul posto i farmaci indispensabili, o i loro equivalenti, prescritti prima della Sua partenza dal Suo medico curante, Noi provvederemo a ricercarli nel Suo Luogo di Residenza.

Se essi sono disponibili, saranno spediti nel tempo più breve possibile subordinatamente ai vincoli imposti dalle legislazioni locali e dai servizi di trasporto disponibili.

Questa prestazione verrà garantita previa richiesta da parte dell'Assicurato all'Assicuratore.

In nessun caso la presente garanzia potrà essere accordata nel quadro dei trattamenti di lunga durata che necessiterebbero di invii regolari o di un richiesta di vaccinazione.

Il costo dei farmaci e delle eventuali spese di dogana sono a Suo carico. Lei si impegna a rimborsare l'importo delle somme anticipate entro 30 giorni dalla data di acquisto dei farmaci. Decorso questo termine, ci riserviamo il diritto di avviare qualsiasi procedura di recupero utile e di aumentare l'importo richiesto degli interessi legali in base al tasso di interesse in vigore.

4. TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI

Qualora sia materialmente impossibilitato a trasmettere un messaggio urgente, su Sua richiesta, ci faremo carico di trasmettere gratuitamente, con i mezzi più rapidi, qualsiasi messaggio Lei desideri inviare ai membri della Sua Famiglia, ai Suoi Parenti o al Suo datore di lavoro.

Possiamo allo stesso modo fungere da intermediari in senso inverso.

Il contenuto dei messaggi rimangono sotto la Sua responsabilità e impegnano soltanto Lei, mentre il ruolo da Noi svolto è unicamente quello di intermediari per la loro trasmissione.

5. INTERVENTO MEDICO SU UN FIGLIO MINORE RIMASTO PRESSO LA SUA RESIDENZA

Se, durante il Suo Viaggio, un Suo figlio minorenne rimasto presso la Sua Residenza dovesse ammalarsi o ferirsi, potremmo intervenire, su Sua richiesta, nei casi che seguono:

- Quando il medico curante ritiene che le condizioni di salute

di un Suo figlio minorenne necessitano di ricovero ospedaliero, Noi ricercheremo, nei limiti delle disponibilità, un posto letto in qualsiasi struttura sanitaria sia pubblica che privata situata in un raggio di 100 km dal Suo Luogo di Residenza.

- Su prescrizione medica, organizzeremo il suo trasporto verso tale struttura sanitaria, o verso qualsiasi altra struttura sanitaria indicata dal medico curante del Suo figlio minore. Questa struttura deve situarsi in un raggio di 100 km dal Suo Luogo di Residenza.

Noi partecipiamo per intero alle spese di trasporto, subordinatamente all'effettivo ricovero ospedaliero di un Suo figlio minore presso una struttura sanitaria pubblica o privata;

La nostra responsabilità è però limitata alle spese effettive che rimangono a Suo carico, qualora le spese di trasporto presso una struttura sanitaria non le siano state rimborsate per intero da altri programmi assicurativi e/o dagli organismi che le garantiscono rimborsi e/o prestazioni della medesima natura.

Noi la terremo informati sulle condizioni di salute di Suo(a) figlio(a) con i mezzi di comunicazione più rapidi.

Interverremo su Sua richiesta e in accordo con il medico curante di Suo figlio minore.

6. RIMPATRIO DIFFERITO DI UN ANIMALE DOMESTICO

Nel quadro di un evento garantito, se il Suo Animale Domestico è rimasto privo di sorveglianza nel Suo luogo di soggiorno e se nessun membro della Sua famiglia o compagno di viaggio può riportare l'Animale Domestico al Suo Luogo di Residenza, organizzeremo e ci faremo carico:

- del rimpatrio del Suo Animale Domestico fino al Suo Luogo di Residenza; o
- di fornirle un titolo di viaggio di andata e ritorno per andare a riprendere l'Animale Domestico.

La decisione in merito al trasporto e ai mezzi da utilizzare è presa da Noi ed è subordinata alle normative sanitarie internazionali e locali, oltre che alle condizioni dettate dal vettore di trasporto.

C - ESCLUSIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Relativamente alla presente garanzia trovano applicazione le esclusioni comuni a tutte le garanzie di cui alla Sezione I, articolo 14.

Inoltre, sono esclusi:

- Le affezioni o lesioni benigne che possono essere curate sul posto e che non le impediscono di proseguire il Suo Viaggio.
- Le convalescenze, le affezioni il cui trattamento è in corso, e non ancora guarite e per le quali sta effettuando un soggiorno di convalescenza.
- Le malattie pre-esistenti diagnosticate e/o curate prima della stipula del presente Contratto di Assicurazione, a meno che non si verifichi una complicazione o un aggravamento grave e imprevedibile.
- Le conseguenze della gravidanza: parto, parto cesareo, cure neonatali.
- Le interruzioni volontarie di gravidanza.
- I viaggi intrapresi a fini diagnostici e/o curativi, controlli medici, check-up, screening a titolo di prevenzione.
- Le conseguenze della pratica, a titolo amatoriale, di sport aerei, di difesa e di combattimento.
- Le conseguenze della mancanza o dell'impossibilità di vaccinazione.
- Le spese di taxi sostenute senza previo Nostro consenso



SPESE MEDICHE ALL'ESTERO

1. OGGETTO DELLA GARANZIA

RIMBORSO SPESE MEDICHE ALL'ESTERO

La garanzia prevede il rimborso delle Sue spese mediche e/o di ricovero presso una struttura ospedaliera conseguenti ad un Infortunio Grave insorto e constatato all'Estero durante il periodo di validità del Contratto di Assicurazione e rimanente a Suo carico dopo l'intervento di una cassa di assicurazione malattie, della cassa mutua e/o di qualsiasi altro organismo di previdenza individuale o collettiva di cui Lei beneficia.

Di seguito sono riportate le prestazioni ricevute all'Estero durante il Viaggio delle cui spese è possibile chiederci il rimborso:

le visite mediche, i consulti medici, le spese per l'acquisto dei farmaci, l'assistenza sanitaria, le spese di ricovero presso una struttura sanitaria e le spese per le cure, inclusi gli onorari dei medici e dei chirurghi, in termini generali, nonché qualsiasi intervento medico o chirurgico associato alla Sua patologia.

ANTICIPO DELLE SPESE DI RICOVERO ALL'ESTERO

In caso di ricovero presso una struttura sanitaria all'estero, su Sua richiesta, è possibile chiederci un anticipo delle spese di ricovero da Lei dovute nei limiti degli importi indicati nella Tabella delle Garanzie. Per poter ottenere l'anticipo Lei dovrà compilare ed inviarmi un formulario che provvederemo a fornirle su sua richiesta.

A tutela dei Nostri diritti, ci riserviamo la facoltà di richiedere, a Lei o ai suoi aventi diritto, sia una scannerizzazione della Sua/loro carta di credito, sia un deposito di garanzia.

A decorrere dal ricevimento delle fatture relative alle Sue spese mediche da Noi anticipate, si impegna ad espletare entro 15 giorni ogni procedura necessaria ad ottenere il rimborso delle somme da Noi anticipate presso la cassa di assicurazione malattie, la cassa mutua e/o presso qualsiasi altro organismo di previdenza individuale o collettiva di cui beneficia. In assenza di una risposta da parte Sua entro un termine di 3 mesi dalla ricezione delle fatture, avremo il diritto di esigere il rimborso delle somme anticipate per Suo conto, maggiorate, inoltre, delle spese e degli interessi legali.

2. CONDIZIONI E IMPORTO DELLA GARANZIA

Questa garanzia è concessa esclusivamente alle seguenti condizioni:

- La garanzia è prevista soltanto quando Lei è iscritto ad una cassa d'assicurazione malattia e/o a qualsiasi altro regime di previdenza individuale o collettivo che le garantisce il rimborso delle spese mediche e di ospedalizzazione.
- La garanzia si applica soltanto alle spese conseguenti ad un Infortunio Grave, insorto ed accertato all'estero durante il Viaggio, di cui si fornisca evidenza.
- La garanzia si applica soltanto alle spese prescritte da un Medico o da una struttura sanitaria e sostenute all'Estero durante il Viaggio.
- La garanzia si applica soltanto alle spese che siano state previamente concordate con Noi.
- In caso di ricovero, salvo in caso di forza maggiore, dobbiamo essere avvisati in merito al ricovero presso una struttura sanitaria entro le 24 ore successive alla data menzionata nel certificato di ricovero.

- È tenuto ad accettare qualsiasi trasferimento presso la struttura sanitaria individuata dalla Nostra Equipe Medica.
- In ogni caso, l'Equipe Medica da Noi incaricata deve poterle fare visita e avere libero accesso al Suo fascicolo medico, nel rispetto delle più severe norme deontologiche.
- La garanzia cessa automaticamente alla data in cui procediamo al Suo rimpatrio.

La Nostra responsabilità relativamente a questa garanzia sarà limitata agli importi indicati per Assicurato e per Viaggio nella Tabella delle Garanzie, previa deduzione della franchigia assoluta di 30 EURO per Sinistro.

Relativamente alle spese odontoiatriche trova applicazione un sottolimito di 300 EURO per persona.

3. ESCLUSIONI

Relativamente alla presente garanzia trovano applicazione le esclusioni comuni a tutte le garanzie cui alla Sezione I, articolo 14 nonché le esclusioni che si applicano relativamente alla garanzia "Prestazioni di Assistenza".

Non potranno inoltre essere rimborsate o anticipate le spese:

- sostenute nel Suo Luogo di Residenza;
- di vaccinazione;
- per protesi, apparecchi, occhiali, e lenti a contatto;
- per trattamenti ed interventi chirurgici di carattere estetico non conseguenti ad un infortunio;
- per cure, soggiorni in case di riposo e di riabilitazione.
- Quando l'assicurato ha intrapreso il suo viaggio contro le raccomandazioni del Ministero degli Affari Esteri del proprio paese di residenza.

4. CONSIGLIO AGLI ASSICURATI

Se è cittadino italiano o di un altro Paese membro dell'Unione Europea, le consigliamo di munirsi della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) o del Formulario A1 (disponibile sul sito dell'INPS) qualora l'Assicurato viaggi per motivi di lavoro, al fine di poter beneficiare dell'assistenza sanitaria gratuita in un altro paese dell'Unione Europea.

ESTENSIONE ALPINISMO

La copertura comprende la pratica dell'alpinismo, dell'arrampicata e della scalata fino a 6.000 metri di altitudine. La copertura si applica soltanto a condizione di essere sempre accompagnati da un professionista.

La estensione alpinismo si applica soltanto ai percorsi con difficoltà F, PD e AD (restano esclusi i livelli di difficoltà superiori ad AD). Per l'arrampicata e la scalata, l'opzione si applica soltanto fino al livello 6 (restano esclusi i livelli da 7 a 9).

Categorie alpinismo:

F: Facile

PD: Poco difficile

AD: Abbastanza difficile

Categorie arrampicata e scalata:

Da 3 a 5: le vie sono facili. Accessibili a tutti, con un minimo di forma fisica.

Da 5 a 6: perfezionamento per arrampicatori abituali o principianti con una buona forma fisica.

Da 6a a 6c: livello più difficile. Livelli per buoni arrampicatori che si allenano più volte la settimana.

Da 7a a 7c: livello molto difficile. Queste vie sono riservate agli ottimi arrampicatori. Richiedono forza, tecnica, abilità e allenamento regolare.

Da 8a a 9c: livello altissimo per i professionisti e gli arrampicatori migliori, che praticano l'attività quasi tutti i giorni con un allenamento specifico.

Il plafond della copertura Spese di ricerca e soccorso è portato a € 12.000 per persona e a € 45.000 per evento per tutti gli sport coperti dalla polizza.



SPESE DI RICERCA E DI SOCCORSO

1. OGGETTO DELLA GARANZIA

Questa garanzia prevede il rimborso delle spese di ricerca e di soccorso necessarie per un intervento, su una proprietà pubblica o privata, di un'équipe appartenente a società Nostra partner debitamente autorizzata e dotata di tutti i mezzi per localizzarla e trasferirla al centro di accoglienza appropriato più vicino.

2. IMPORTO DELLA GARANZIA E LIMITAZIONI

Il Nostro rimborso per Assicurato e per Viaggio si attua nei limiti degli importi massimi indicati nella Tabella delle Garanzie mediante l'importo massimo previsto per ciascun evento a prescindere dal numero degli Assicurati interessati. La garanzia interviene a integrazione o dopo l'esaurimento di qualsiasi garanzia analoga di cui Lei può altrimenti beneficiare.



ASSISTENZA IN CASO DI SMARRIMENTO O DI FURTO DI DOCUMENTI O DI EFFETTI PERSONALI

Durante il Suo Viaggio all'Estero, in caso di smarrimento o di furto dei Suoi documenti d'identità, dei Suoi mezzi di pagamento o titoli di trasporto e previa denuncia presso le autorità locali competenti, offriamo le seguenti prestazioni:

1. IN VIAGGIO

- Le forniamo consulenza in merito alle procedure amministrative da espletare all'estero;
- Procediamo al blocco dei Suoi mezzi di pagamento previo ricevimento di un fax o di altra comunicazione scritta da cui risulti il Suo consenso;
- Nel caso in cui possano essere messi a disposizione dei documenti sostitutivi nel Suo Luogo di Residenza, glieli facciamo pervenire con i mezzi più rapidi;
- In caso di furto dei bagagli, su Sua richiesta, le forniamo un anticipo affinché possa effettuare gli acquisti di prima

necessità nel limite massimo dell'importo indicato nella Tabella delle Garanzie;

- In caso di smarrimento o di furto di un titolo di trasporto, su Sua richiesta, le faremo pervenire un nuovo titolo di trasporto non negoziabile, anticipandone il relativo prezzo. Al fine di tutelare i nostri ulteriori diritti, ci riserviamo la facoltà di richiedere, preventivamente a qualsiasi anticipo, una garanzia finanziaria di un importo equivalente con addebito sulla Sua carta di credito.

Se l'importo dell'anticipo di cui ha beneficiato non è stato addebitato dai nostri servizi sulla Sua carta di credito, Lei avrà a disposizione un termine di 30 giorni per rimborsarci le somme dovute. Decorso questo termine, ci riserviamo il diritto di avviare qualsiasi procedura di recupero utile e di aumentare l'importo richiesto degli interessi legali in base al tasso di interesse in vigore.

2. AL SUO RITORNO

Le rimborsiamo le spese di rifacimento del Suo documento d'identità nei limiti dell'importo indicato nel Prospetto di Polizza.



ASSISTENZA GIURIDICA

In caso di violazione non intenzionale delle disposizioni di legge all'Estero, e per qualsiasi atto perpetrato all'Estero da cui consegua una Sua responsabilità civile non derivante dalla commissione di un illecito penale, interveniamo, su Sua richiesta formulata per iscritto, nel caso in cui venga intentata un'azione giudiziaria contro di Lei.

Questa garanzia non si applica a fatti connessi con la Sua attività professionale.

1. ANTICIPO DI CAUZIONE PENALE

Su Sua richiesta, procediamo all'anticipo della cauzione penale imposta dalle autorità locali per il Suo rilascio o per permetterle di evitare la carcerazione, nei limiti dell'importo indicato nel Prospetto di Polizza.

Tale anticipo viene effettuato tramite un difensore operante sul luogo.

Lei è tenuto a rimborsarci questo anticipo:

- nel momento in cui tale cauzione le venga restituita in caso di Suo proscioglimento o assoluzione;
- entro 15 giorni dalla sentenza giudiziaria divenuta esecutiva in caso di condanna;
- in ogni caso entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di versamento da Noi effettuato.

Decorso questi termini ci riserviamo il diritto di avviare qualsiasi procedura di recupero utile e di aumentare l'importo richiesto degli interessi legali in base al tasso di interesse in vigore.

2. SPESE LEGALI

Ci facciamo carico delle spese necessarie ad incaricare un avvocato in loco fino all'importo indicato nella Tabella delle Garanzie. Tali spese non comprendono però i costi del procedimento davanti all'autorità giudiziaria.

ALTRE PRESTAZIONI

Se avanza una richiesta al di fuori delle garanzie previste dal presente Contratto, procediamo con l'organizzazione del servizio 7 giorni su 7 e 24H su 24, facendo uso della Nostra logistica ed in particolare:

- prima di effettuare qualsiasi intervento le sottoponiamo un preventivo scritto dei costi;
- Il servizio viene organizzato previo ricevimento del Suo consenso scritto.

Al fine di tutelare i nostri ulteriori diritti, ci riserviamo la facoltà di richiedere, preventivamente a qualsiasi anticipo, una garanzia finanziaria di un importo equivalente con addebito sulla Sua carta di credito.

Se l'importo dell'anticipo di cui ha beneficiato non è stato addebitato dai nostri servizi sulla Sua carta di credito, Lei avrà a disposizione un termine di 30 giorni per rimborsarci le somme dovute. Decorso questo termine, ci riserviamo il diritto di avviare qualsiasi procedura di recupero utile e di aumentare l'importo richiesto degli interessi legali in base al tasso di interesse in vigore.



BAGAGLI

SMARRIMENTO, FURTO O DANNEGGIAMENTO DEI BAGAGLI, DEGLI OGGETTI DI VALORE E, SOLO PER IL FURTO, DEGLI OGGETTI PREZIOSI

1. OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia prevede un indennizzo per i danni materiali subiti dall'Assicurato e derivanti:

- dallo smarrimento dei Suoi Bagagli da parte del vettore di trasporto e/o durante le trasferte organizzate dall'operatore turistico;
- dal furto dei vostri Bagagli;
- dal danneggiamento totale o parziale dei vostri Bagagli che può verificarsi durante il Viaggio.

2. DEFINIZIONI VALIDE PER IL SOLO CAPITOLO "BAGAGLI"

BAGAGLI

Le borse da viaggio, le valigie, i bagagli ed il loro contenuto, ad esclusione degli abiti che portate.

Gli Oggetti di Valore e gli Oggetti Preziosi per come definiti qui di seguito, sono equiparati ai bagagli.

OGGETTI DI VALORE

Videocamere e qualsiasi apparecchio fotografico, radiofonico, di registrazione o di riproduzione del suono o dell'immagine, nonché i relativi accessori, materiale informatico e di telefonia mobile, armi, mazze da golf.

OGGETTI PREZIOSI

Gioielli, orologi, pellicce, oreficeria in metallo prezioso, pietre preziose o semi-preziose e perle, purché montate a formare gioielli.

3. IN QUALI CASI L'ASSICURATO HA DIRITTO ALL'INDENNIZZO

La garanzia prevede un indennizzo in caso subisca dei danni materiali derivanti da:

(A) lo smarrimento o il danneggiamento di Bagagli, di Oggetti di Valore, purché registrati presso il, o debitamente affidati al, vettore di trasporto o dati in custodia all'operatore turistico durante i trasporti e le trasferte organizzate.

(B) il furto di Bagagli o di Oggetti di Valore commessi mediante effrazione, asportando i medesimi da qualsiasi veicolo chiuso a chiave e custodito al chiuso, e in ogni caso commesso mediante danneggiamento del veicolo tra le ore 7:00 e le ore 21:00 (ora locale). In caso di furto, la garanzia opera anche qualora i Bagagli e gli Oggetti di Valore si trovino sotto la Sua sorveglianza diretta, nella Sua camera o custoditi in un deposito in cui i bagagli siano custoditi a pagamento mediante armadio a chiusura. Gli Oggetti Preziosi sono garantiti unicamente contro il furto e soltanto quando sono da Lei indossati o si trovano in custodia nella cassetta di sicurezza della Sua camera o custoditi nella cassaforte del Suo albergo come provato da apposita ricevuta.

4. AMMONTARE DELLA GARANZIA

Il limite di copertura per Viaggio comprende gli importi indicati nel Prospetto di Polizza.

Gli Oggetti di Valore e gli Oggetti Preziosi sono coperti soltanto in misura del 50% dell'ammontare indicato nel Prospetto di Polizza.

5. FRANCHIGIA

La Franchigia, il cui ammontare è riportato nel Prospetto di Polizza, si applica singolarmente per ciascun Sinistro.

6. RECUPERO DEI BAGAGLI OGGETTO DI FURTO O SMARRIMENTO.

In caso di recupero, in qualunque momento, di tutti o parte degli oggetti sottratti o perduti, è tenuto ad avvisarci immediatamente.

Se il recupero ha luogo:

- prima del pagamento dell'indennizzo, dovrà rientrare in possesso dei suddetti oggetti. In questo caso Noi saremo tenuti soltanto al pagamento di un indennizzo corrispondente ai deterioramenti eventualmente subiti e alle spese per il recupero di questi oggetti che è in grado di dimostrare.
- dopo il pagamento dell'indennizzo, dispone, a far data dal recupero, di un termine di trenta giorni per decidere se farsi restituire o meno, in tutto o in parte, tali oggetti ritrovati. In caso decida di non voler ritornare in possesso di alcuni oggetti ritrovati, ci riserviamo il diritto di acquisirne la proprietà. **In ogni caso, qualora non ottemperaste a tale termine, i beni diverranno di Nostra proprietà.**

Nel caso in cui decida di riprendere i suddetti oggetti, l'ammontare dell'indennizzo a Lei spettante sarà rivisto tenendo conto del valore che gli oggetti smarriti hanno alla data del loro recupero. **A seguito di tale revisione potrà essere chiamato a restituire la parte eccedente dell'indennizzo non dovuto già corrisposto.**

Dal momento in cui viene a conoscenza del fatto che una persona detiene il bene sottratto o smarrito, deve avvisarci entro otto giorni.

7. INDENNIZZO

L'indennizzo è dovuto esclusivamente a Lei o ai Suoi aventi diritto.

L'indennizzo è calcolato:

- sulla base del valore di sostituzione, dedotto il degrado da usura, se il bene è oggetto di una perdita totale,
- sulla base del costo della riparazione, entro i limiti del valore di sostituzione, dedotto il degrado da usura, se il bene ha subito soltanto un danneggiamento parziale.

8. ESCLUSIONI

Relativamente alla presente garanzia trovano applicazione le esclusioni comuni a tutte le garanzie cui alla Sezione I, articolo 14.

Inoltre, sono esclusi:

- Il furto, lo smarrimento o il danneggiamento di Bagagli, Oggetti di Valore e Oggetti Preziosi che hanno luogo presso il Luogo di Residenza dell'Assicurato.
- Il denaro contante, le banconote, i titoli e i valori di qualsiasi natura, i titoli di trasporto, i documenti, i documenti aziendali, carte magnetiche, carte di credito, passaporti e altri documenti d'identità.
- Il materiale di carattere professionale.
- I profumi, le derrate alimentari deperibili, le sigarette, i sigari, i vini, gli alcolici e i liquori nonché, in termini generali, i prodotti di bellezza e i prodotti alimentari.
- Le protesi di qualsiasi natura, gli apparecchi, gli occhiali e le lenti a contatto, il materiale medico, salvo nel caso in cui essi risultino danneggiati nel quadro di un Sinistro grave.
- I furti commessi senza effrazione in qualsiasi locale ad uso abitativo dove i Bagagli, gli Oggetti di Valore o i Preziosi non erano stati custoditi al chiuso, coperti e chiusi a chiave.
- I furti di qualsiasi natura, danneggiamenti o smarrimenti presso campeggi, hangar, imbarcazioni da diporto ad uso privato, camper e roulotte.
- Le autoradio.
- I quadri, gli oggetti d'arte e di fabbricazione artigianale, le antichità e gli strumenti musicali.
- I CD, I video game i relativi accessori.
- qualsiasi materiale sportivo, eccetto le armi e le mazze da golf.
- gli animali.
- i beni affidati a Terzi o sotto la responsabilità di Terzi in qualità di depositari, ad eccezione dei casi in cui l'Assicurato ha diritto all'indennizzo ai sensi del presente Contratto di Assicurazione.
- Il furto o il danneggiamento dei bagagli lasciati incustoditi in un luogo pubblico o in un locale messo a disposizione di più occupanti.
- I danni dovuti a un difetto o vizio intrinseco del bene, all'usura normale o naturale o i danni provocati da roditori, insetti e parassiti.
- I danni dovuti all'influenza della temperatura o della luce o risultanti dalla colata di liquidi, da sostanze oleose o grasse, nonché da coloranti, sostanze corrosive, infiammabili o esplosive facenti parte del contenuto dei bagagli assicurati.
- Il deterioramento derivante da tagli, graffi, strappi o macchie.
- Il deterioramento di oggetti fragili, quali vetrerie, specchi, porcellane, terrecotte, statue, ceramiche, maioliche, cristalli, alabastro, cere, grès, marmi e qualsiasi oggetto analogo, a meno che tale deterioramento non derivi da un furto o da un tentativo di furto.
- Qualsiasi danno o pregiudizio provocato dal Suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni.
- Il pignoramento, l'embargo, la confisca, l'acquisizione, la distruzione o il sequestro, ordinato da qualsiasi autorità pubblica.
- gli smarrimenti o i danneggiamenti derivanti da eventi naturali, sommosse, Atti di Terrorismo, guerre o dal caso fortuito.

RITARDO DI OLTRE 24H NELLA CONSEGNA DEI BAGAGLI

1. OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia ha per oggetto l'indennizzo previsto qualora i Suoi bagagli non fossero consegnati all'aeroporto o alla stazione ferroviaria di destinazione del Suo viaggio, o qualora le fossero restituiti con oltre 24 ore di ritardo, a condizione che essi siano stati debitamente registrati e posti sotto la responsabilità del vettore di trasporto per essere spediti insieme a Lei.

2. IMPORTO DELLA GARANZIA

È previsto un indennizzo per le Sue spese di prima necessità (abiti di ricambio, oggetti da toilette) acquistati nei 4 giorni successivi all'orario ufficiale di arrivo indicato sul titolo di trasporto.

La Nostra presa in carico per ciascun Assicurato e per ciascun Viaggio si attua nei limiti degli importi indicati nella Tabella delle Garanzie.

Tali importi costituiscono i massimali di garanzia per assicurato e per viaggio, a prescindere dal numero di ritardi constatato. Questa garanzia non è prevista in nessun caso per il tragitto di ritorno. Questa garanzia non è cumulabile con la garanzia «Smarrimento, Furto o Danneggiamento dei Bagagli, degli Oggetti di Valore e, solo per il furto, degli Oggetti Preziosi».

3. ESCLUSIONI

Relativamente alla presente garanzia trovano applicazione le esclusioni comuni a tutte le garanzie cui alla Sezione I, articolo 14.

Inoltre, sono esclusi:

- Il pignoramento, l'embargo, la confisca, l'acquisizione, la distruzione o il sequestro, ordinato da qualsiasi autorità pubblica.
- I rimborsi per gli oggetti di prima necessità acquistati oltre 4 giorni successivi all'orario ufficiale d'arrivo indicato sul titolo di trasporto o acquistati successivamente alla consegna dei bagagli da parte del vettore di trasporto.
- I ritardi che si sono verificati durante il ritorno al Suo Luogo di Residenza, anche durante le coincidenze.



VIAGGIO DI RIPARAZIONE & INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

VIAGGIO DI RIPARAZIONE

1. OGGETTO DELLA GARANZIA

Con la presente garanzia ci impegnamo a corrispondere a Lei e ad un membro della Sua Famiglia o ad una persona senza legami di parentela che viaggiava con Lei e che ha deciso di accompagnarla durante il Suo rimpatrio medico, a condizione che il membro della Famiglia o la persona senza legami di parentela siano riportati nel Certificato di Assicurazione, un buono d'acquisto avente lo stesso valore del Suo Viaggio iniziale, quale indennizzo per il danno materiale risultante dall'interruzione del Suo viaggio conseguente al Suo rimpatrio medico insorto durante la prima metà del viaggio stesso (dal momento del Suo arrivo alla destinazione oggetto del Suo viaggio).

In particolare, a seguito di un Infortunio Grave, se è stato rimpatriato nella prima metà del Suo viaggio, può beneficiare:

- di un buono d'acquisto valido per 12 mesi a decorrere dalla sua data di emissione, presso l'Organizzatore del Viaggio presso il quale ha acquistato il Suo viaggio; o
- i servizi non utilizzati elencati nel quadro della garanzia «Interruzione del Viaggio», paragrafo (2) IMPORTODELLA GARANZIA.

L'indennizzo è previsto soltanto se il Suo rimpatrio medico è stato organizzato da Noi (o da un altro operatore che la assista in esecuzione del contratto Chapka n. 080211402).

INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

1. OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia ha come oggetto il Suo indennizzo e quello di un membro della Sua Famiglia o di una sola persona senza legami di parentela che viaggiava con Lei e che ha deciso di accompagnarla durante il Suo rimpatrio medico, a condizione che il membro della Famiglia o la persona senza legami di parentela siano riportati nel Certificato di Assicurazione. Tale indennizzo ha lo scopo di ristorare Lei ed uno tra i soggetti sopra riportati dei danni materiali derivanti dall'interruzione del Suo viaggio (dal momento del Suo arrivo alla destinazione oggetto del viaggio stesso) conseguenti a uno degli eventi qui di seguito definiti che si siano verificati durante il medesimo.

La garanzia si applica esclusivamente in caso di insorgenza, durante il periodo di soggiorno (dal momento del Suo arrivo alla destinazione oggetto del Suo Viaggio) indicato nel Certificato di Assicurazione, di uno dei seguenti eventi:

- Il Suo rimpatrio medico in base alla garanzia « Trasporto per il Rimpatrio»,
- Il Suo rimpatrio in base alla garanzia «Ritorno degli altri Assicurati»
- Il Suo «Ritorno Anticipato» in base alla garanzia recante lo stesso nome
- L'interruzione prematura del suo viaggio a seguito di un problema sanitario nel suo paese di destinazione, soltanto su richiesta ufficiale ed espressa del suo governo di lasciare il paese..

L'indennizzo è previsto soltanto se il Suo rimpatrio medico è stato organizzato da Noi.

Se la prestazione prevista dalla garanzia «Viaggio di Riparazione» è stata fornita, oltre a Lei, anche ad una persona che la accompagna, entrambi non potrete beneficiare della presente garanzia «Interruzione del Viaggio».

2. IMPORTODELLA GARANZIA

È previsto il rimborso del costo di alcuni servizi acquistati presso l'Organizzatore del Viaggio di cui avrebbe dovuto usufruire presso il luogo di destinazione del Viaggio e di cui non ha potuto usufruire a causa dell'interruzione del Viaggio. Tra i costi che le potremmo rimborsare vi sono i costi dell'alloggio, le spese legate allo stage che l'Assicurato doveva sostenere all'Estero ed i costi relativi ai servizi di trasporto non utilizzati ma compresi nel Viaggio che non le vengano rimborsati dall'Organizzatore del Viaggio.

Questo indennizzo si calcola a decorrere dal giorno successivo al suo rientro o rimpatrio presso la sua Residenza ed è proporzionale al numero di giorni di

viaggio non goduti.

In ogni caso, l'indennizzo a Lei accordato si attua nei limiti degli importi indicati nella Tabella delle Garanzie.



RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Assicuratore ha sottoscritto, per conto dei propri Assicurati, un contratto d'assicurazione di gruppo con l'impresa di assicurazione AXA France IARD S.A. – società di diritto francese con sede legale in Francia: 313 Terrasses de l'Arche, 92727 NANTERRE CEDEX. Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 722057460. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all'esercizio delle assicurazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola Registre des organismes d'assurance: 4022109. Capitale sociale €214,799,030 interamente versato.

La garanzia di seguito descritta viene concessa gratuitamente a beneficio di tutti gli Assicurati riportati nel Certificato di Assicurazione. Ai fini della presente garanzia AXA France IARD S.A. opera in libera prestazione di servizi.

1. DEFINIZIONI VALIDE PER IL SOLO CAPITOLO "RESPONSABILITÀ CIVILE"

ASSICURATO

Si intende l'Assicurato come definito nel paragrafo "A) Definizioni comuni a tutte le garanzie" del presente contratto e qualsiasi persona di cui egli è civilmente responsabile ai sensi della legge applicabile, a condizione che tale persona sia stata inclusa nel Certificato di Assicurazione.

Relativamente alla garanzia "Responsabilità Civile per i danni causati alla struttura recettiva presso cui l'assicurato soggiorna durante il Viaggio", si precisa che il coinquilino è considerato anch'esso un Assicurato a condizione che sia stato incluso nel Certificato di Assicurazione.

DANNI CAUSATI DALL'ACQUA

Qualsiasi fuga accidentale, tracimazione di condutture non sotterranee e di qualsiasi dispositivo a getti d'acqua.

LUOGO DI RESIDENZA/RESIDENZA

Il luogo di residenza, o, se diverso, di domicilio che è stato da lei indicato in fase di acquisto della presente Polizza. Tale luogo è ubicato in Italia, in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

LESIONI FISICHE

Qualsiasi pregiudizio dell'integrità fisica delle persone.

DANNI IMMATERIALI DIRETTI

Qualsiasi danno diverso da una Lesione Fisica da Infortunio o Danno Materiale che sia la conseguenza diretta di Lesioni Fisiche o Danni Materiali garantiti.

DANNO MATERIALE

Qualsiasi deterioramento o distruzione di una cosa o di una sostanza; qualsiasi danno fisico subito da animali. Il furto non è equiparato a un danno materiale.

ESPLOSIONE

L'azione improvvisa e violenta derivante dalla pressione o della depressione di gas o di vapori.

EVENTO DANNOSO

Per Evento dannoso si intende il fatto, l'atto o l'evento all'origine dei danni subiti dalla vittima.

INCENDIO

La combustione con fiamme al di fuori di un normale focolare.

CONTROVERSIA

La situazione conflittuale o controversa che conduce l'Assicurato a far valere un diritto, o a difendersi dinanzi a un tribunale, rispondente alle condizioni della garanzia "Assunzione della Difesa dell'Assicurato all'Estero".

SOGGIORNO

Qualsiasi soggiorno effettuato a titolo privato o professionale in una qualsiasi struttura ricettiva durante il Viaggio quale, ad esempio, un campeggio, o una camera d'albergo o una pensione, una casa vacanze occupata a titolo temporaneo.

TERZO

Qualsiasi persona diversa dall'Assicurato, dal Contraente e da un Suo Familiare.

VIAGGIO

L'itinerario a titolo privato o professionale oggetto del presente Contratto di Assicurazione, dal Luogo di Residenza al luogo di soggiorno e vice-versa.

ATTIVITÀ SPORTIVE O RICREATIVA

Qualsiasi attività fisica e sportiva, diversa da quella menzionata nelle esclusioni di seguito riportate.

2. RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA

OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia copre l'Assicurato contro le perdite pecuniarie della responsabilità civile gravanti sul medesimo durante il Viaggio all'Estero, conformemente alla legislazione o alla giurisprudenza del paese nel quale egli si trova, in ragione delle Lesioni Fisiche, dei Danni Materiali, e Danni Immateriali Diretti causati colposamente ad un Terzo dall'Assicurato, dalle cose o dagli animali che egli ha in custodia, nel ambito della sua vita privata e durante il suo tempo libero.

Tuttavia, la presente garanzia non può in alcun modo sostituirsi a quella che dovrebbe essere sottoscritta all'Estero conformemente alla legislazione locale in vigore presso Assicuratori autorizzati nel paese preso in considerazione.

IMPORTO DELLA GARANZIA

La garanzia opera nei limiti dei massimali indicati nel prospetto qui di seguito riportato, restando inteso che il limite per ciascun Sinistro costituisce l'importo massimo garantito per lo stesso evento, in relazione a tutte le Lesioni Fisiche, i Danni Materiali e i Danni Immateriali Diretti considerati in aggregato e a prescindere dal numero delle vittime.

Quando lo stesso Sinistro chiama in causa simultaneamente diverse garanzie della sezione "Responsabilità Civile", la massima responsabilità dell'Assicuratore non potrà superare, per l'insieme dei danni, l'importo più elevato tra quelli previsti per queste garanzie.

NATURA DELLE GARANZIE	LIMITE PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO
Tutte le Lesioni Fisiche, i Danni Materiali e i Danni Immateriali Diretti unitamente considerati	4 500 000 €	Non prevista
Di cui:		
Lesioni Fisiche diversi da quelli verificatesi negli USA/ in CANADA	4 500 000 €	Non prevista
Lesioni Fisiche verificatesi negli USA/in CANADA	1 000 000 €	Non prevista

Danni Materiali e Danni Immateriali Diretti	45 000 €	150 €
---	----------	-------

Si precisa che la presente garanzia opera:

- a secondo rischio quando l'Assicurato ha già in essere un altro contratto di assicurazione a copertura della propria responsabilità civile nell'esercizio di attività inerenti la propria vita privata.

- a primo rischio quando l'Assicurato non ha in essere un altro contratto di assicurazione a copertura della propria responsabilità civile nell'esercizio di attività inerenti la propria vita privata.

3. RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI CAUSATI ALLA STRUTTURA RECETTIVA PRESSO CUI L'ASSICURATO SOGGIORNA DURANTE IL VIAGGIO

OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia copre l'Assicurato contro le perdite pecuniarie derivanti dalla responsabilità civile gravante sul medesimo in ragione dei Danni Materiali e Danni Immateriali Diretti provocati da Incendio, da esplosioni che generano fiamme o scintille, nonché di Danni causati dall'Acqua che insorgono nel corso di un Soggiorno inferiore a 30 giorni consecutivi. In particolare la presente garanzia garantisce l'Assicurato dai Danni Materiali dallo stesso causati:

- ai beni immobili della struttura recettiva presso cui soggiorna l'Assicurato durante il Viaggio;
- ai beni mobili che si trovano all'interno della struttura recettiva ammobiliata presso cui l'Assicurato soggiorna durante il Viaggio, elencati nell'inventario accluso al contratto concluso con la struttura recettiva presso cui soggiorna l'Assicurato.

In particolare la garanzia opera anche con riferimento:

- al danno subito dal proprietario della struttura recettiva presso cui l'Assicurato soggiornava a causa della perdita dell'uso dei locali danneggiati dall'Assicurato e della perdita di guadagno conseguente, limitatamente al periodo necessario a svolgere i lavori di riparazione dei locali danneggiati;
- ai Danni Materiali subiti dagli altri clienti della struttura recettiva presso cui l'Assicurato soggiornava ed in generale a Terzi, a condizione che l'Assicurato sia obbligato per legge a risarcire tali danni;
- ai Danni Materiali e Danni Immateriali Diretti subiti da Terzi quando tali danni derivano da un Incendio o da un guasto idraulico e l'Assicurato sia obbligato a risarcirli.

Tuttavia, la presente garanzia non può in alcun modo sostituirsi a quella che dovrebbe essere sottoscritta all'Estero, conformemente alla legislazione locale in vigore, presso Assicuratori autorizzati nei paesi rilevanti.

IMPORTO DELLA GARANZIA:

Questa garanzia si applica nei limiti degli importi che seguono:

NATURA DELLE GARANZIE	LIMITE PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO
Danni Materiali e Danni Immateriali Diretti considerati in forma aggregata e causati ai beni mobili e immobili oggetto del contratto con la struttura ricettiva	500 000 € (comprese le spese e i costi di procedura in caso di Sinistro garantito, salvi i limiti di cui all'articolo 1917 c.c.)	500 €

Di cui:

Danni provocati ai beni mobili elencati nell'inventario accluso al contratto con la struttura recettiva	10 000 €	500 €
---	----------	-------

La massima responsabilità dell'Assicuratore non potrà superare 750 000 EURO per ciascun anno di assicurazione a prescindere dal numero dei Sinistri occorsi.

Si precisa che questi importi interverranno:

- a secondo rischio quando l'Assicurato ha già in essere un altro contratto di assicurazione a copertura della propria responsabilità civile nell'esercizio di attività inerenti la propria vita privata;

- a primo rischio quando l'Assicurato non ha in essere un altro contratto di assicurazione a copertura della propria responsabilità civile nell'esercizio di attività inerenti la propria vita privata.

4. ASSUNZIONE DELLA DIFESA DELL'ASSICURATO ALL'ESTERO

A) DIFESA NELLE CAUSE CIVILI

Nell'ambito della garanzia "Responsabilità Civile" assumeremo in carico:

- la gestione della difesa dell'Assicurato innanzi a qualsiasi giurisdizione in ragione di azioni giudiziarie o ricorsi che possano chiamare in causa la responsabilità civile dell'Assicurato nei casi in cui la stessa è garantita dal presente contratto, e
- le spese legali e degli onorari di un rappresentante legale dell'Assicurato consultato di comune accordo in caso di azione legale.

L'Assicuratore interviene quando la controversia supera l'ammontare della franchigia per Sinistro e nel limite del massimale di cui all'art. 1917 terzo comma del Codice Civile.

Non sono in ogni caso garantite:

- le azioni di difesa non connesse alle attività e ai rischi coperti dalla garanzia "Responsabilità Civile";
- le azioni di natura penale, fatta salva l'applicazione del paragrafo « B – Difesa nelle cause Penali» di cui qui di seguito.

REGOLAMENTO IN CASO DI DISACCORDO

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Assicuratore fondato sulla base del diritto dell'Assicurato o sulle misure da adottarsi al fine di risolvere la controversia, la contesa può essere sottoposta, su richiesta dell'Assicurato, alla valutazione di un conciliatore nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di questo, al giudizio del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Le spese esposte per l'attuazione di questa facoltà sono a carico dell'Assicuratore, a meno che l'Assicurato abbia attuato tale facoltà in mala fede.

Se, contrariamente all'opinione dell'Assicuratore o eventualmente a quello del conciliatore, l'Assicurato avvia, a proprie spese, una procedura contenziosa ed ottiene una composizione più favorevole rispetto a quella che era stata proposta dall'Assicuratore o dal conciliatore, l'Assicuratore prende in carico, nei limiti del massimale complessivo di assicurazione, le spese e gli onorari esposti dall'Assicurato per questa procedura.

B) DIFESA NELLE CAUSE PENALI

La garanzia di cui al presente paragrafo prevede la presa in carico e l'organizzazione della difesa dell'Assicurato, in caso di sua citazione in giudizio davanti ad un giudice penale in uno dei paesi nei quali opera la garanzia, a condizione che tale citazione riguardi la responsabilità civile nel processo penale dell'Assicurato ai sensi della garanzia

“Responsabilità Civile” e la controversia abbia un valore superiore rispetto all’ammontare della franchigia previsto dal prospetto della garanzia “Difesa e Ricorso”.

L’Assicuratore si impegna ad assumere la difesa dell’Assicurato alle stesse condizioni ed entro gli stessi limiti stabiliti per la difesa civile prevista al paragrafo di cui sopra.

Prestazioni fornite e spese prese in carico con riferimento ai paragrafi A) DIFESA NELLE CAUSE CIVILI e B) DIFESA NELLE CAUSE PENALI

In occasione dell’insorgenza di una Controversia garantita, l’Assicuratore si impegna a:

- fornire all’Assicurato, previo esame della questione, qualsiasi consulenza sulla fondatezza dei Suoi diritti e le modalità di presentazione della Sua richiesta o di organizzazione della Sua difesa;
- procedere, ove possibile, a tutte le azioni od operazioni volte alla risoluzione extragiudiziale della Controversia;
- assistere l’Assicurato nella difesa in tribunale dei Suoi interessi e porre in essere gli adempimenti necessari al fine di dare esecuzione alla sentenza ottenuta.

In caso si debba ricorrere ad un difensore affinché questi possa mediare la controversia, assistere o rappresentare l’Assicurato in tribunale, l’Assicurato può:

- affidare i propri interessi al difensore da egli prescelto, o
- attribuire la delega all’Assicuratore affinché egli nomini un difensore incaricato di difendere i Suoi interessi.

Peraltro, l’Assicurato è libero di scegliere il proprio avvocato ogni qualvolta un conflitto di interessi insorga tra egli stesso e l’Assicuratore.

Nel momento in cui insorge una controversia coperta da garanzia, l’Assicuratore prende in carico, nei limiti di cui all’articolo 1917 comma 3 del codice civile:

- le spese del procedimento giudiziario davanti all’autorità giurisdizionale estera;
- gli onorari dei periti o dei tecnici designati dall’Assicuratore o prescelti con il suo consenso, nonché gli eventuali consulenti tecnici d’ufficio richiesti dall’autorità giudiziaria estera;
- i contributi giudiziari e gli emolumenti degli avvocati e degli ausiliari di giustizia, oltre alle ulteriori spese di giustizia;
- gli onorari e i diritti, a condizione che tali onorari e diritti siano stabiliti di comune accordo tra il difensore e l’Assicurato.

L’Assicuratore, purché l’Assicurato lo abbia informato in base a quanto previsto dalla SEZIONE I – DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE, prende in carico le spese e degli onorari sostenuti dall’Assicurato, entro il limite di quanto stabilito dall’articolo 1917 c.c., su presentazione delle fatture da parte del difensore dell’Assicurato (ivi incluse le spese amministrative generali, le spese per le fotocopie, ecc), unitamente alla copia della sentenza o transazione che ha definito la lite. I massimali di cui alla presente garanzia sono compresi e non in aggiunta ad i massimali previsti per la garanzia “Responsabilità Civile”.

In caso di pagamento da parte dell’Assicurato di un anticipo delle spese al difensore da egli prescelto, l’Assicuratore si impegna, entro i limiti del suddetto anticipo e fermo il massimale di cui sopra, a versare tale importo all’Assicurato, mentre il saldo sarà liquidato secondo le modalità previste in caso di libera scelta del difensore.

REGOLAMENTO IN CASO DI DISACCORDO

In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Assicuratore fondato sulla base del diritto dell’Assicurato o sulle misure da adottarsi al fine di risolvere la controversia, la contesa può essere sottoposta, su richiesta dell’Assicurato, alla valutazione di un conciliatore nominato di comune accordo dalle parti o,

in mancanza di questo, al giudizio del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Le spese esposte per l’attuazione di questa facoltà sono a carico dell’Assicuratore, a meno che l’Assicurato abbia attuato tale facoltà in mala fede.

Se, contrariamente all’opinione dell’Assicuratore o eventualmente a quello del conciliatore, l’Assicurato avvia, a proprie spese, una procedura contenziosa ed ottiene una composizione più favorevole rispetto a quella che era stata proposta dall’Assicuratore o dal conciliatore, l’Assicuratore prende in carico, nei limiti del massimale complessivo di assicurazione, le spese e gli onorari esposti dall’Assicurato per questa procedura.

5. ESCLUSIONI SPECIFICHE CHE TROVANO APPLICAZIONE RELATIVAMENTE ALLE GARANZIE “RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA” E “RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI CAUSATI ALLA STRUTTURA RECETTIVA PRESSO CUI L’ASSICURATO SOGGIORNA DURANTE IL VIAGGI”

Relativamente alla presente garanzia trovano applicazione le esclusioni comuni a tutte le garanzie cui alla Sezione I, articolo 14. Sono inoltre escluse le conseguenze:

- dei danni provocati alle persone aventi la qualità di Assicurati in virtù del presente Contratto;
- dei danni provocati agli animali o agli oggetti appartenenti all’Assicurato o ad esso prestati o dati in custodia;
- dei danni derivanti da furto, scomparsa o appropriazione indebita;
- dei danni derivanti da appropriazione indebita, oltraggio e diffamazione;
- dei danni generalmente coperti da un’assicurazione relativa alla responsabilità civile auto, natanti e del vettore aereo;
- dei danni derivanti dalla pratica di attività venatorie, di qualsiasi sport meccanico (automobili, motocicli e, in termini più generali, tutti i veicoli di terra a motore), nonché di tutti gli sport aerei;
- dei danni provocati a Terzi e derivanti dall’organizzazione, la preparazione o la partecipazione ad una competizione organizzata sotto l’egida di una federazione sportiva, subordinata ad un’autorizzazione o dichiarazione amministrativa o ad un obbligo di assicurazione legale;
- dei danni verificatisi nel corso dell’attività professionale dell’Assicurato o durante la partecipazione dell’Assicurato ad eventi organizzati da un’associazione, da un ente locale o territoriale;
- delle conseguenze di qualsiasi controversia nei confronti delle controparti dell’Assicurato nel corso della Sua vita privata;
- della responsabilità nella quale l’Assicurato può incorrere in ragione di un Incendio, di un’Esplosione o di un Danno dovuto all’Acqua;
- dei danni derivanti dalla responsabilità civile personale dell’Assicurato in qualità di autore di atti perpetrati sotto l’effetto di stupefacenti, in stato d’ebbrezza o d’intossicazione alcolica, o risultanti dalla partecipazione ad una scommessa, una sfida o una rissa;
- dei danni provocati da un atto intenzionale o dolo da parte dell’Assicurato;
- di eventi climatici quali tempeste o uragani, inondazioni, terremoti, cedimenti o smottamenti del suolo;
- gli incidenti domestici o causati da fumatori;
- le residenze secondarie di cui l’Assicurato è proprietario, comproprietario o locatario su base annuale, i campi sportivi o da gioco qualora l’Assicurato ne sia comproprietario;

- le residenze secondarie di cui l'Assicurato è proprietario, comproprietario o locatario su base annuale, i campi sportivi o da gioco qualora l'Assicurato ne sia comproprietario;
- le spese di riparazione o sostituzione di tubazioni, rubinetti e dispositivi integrati negli impianti idrici e di riscaldamento, ove essi siano all'origine del Sinistro.

Inoltre, non sono mai oggetto di copertura le sanzioni (incluse quelle aventi carattere di compensazione civile), le ammende e, negli Stati Uniti d'America, le sanzioni pecuniarie pronunciate sotto il nome di «danni punitivi» e «danni esemplari», nonché tutte le spese ad esse connesse.

Sono ugualmente esclusi gli incidenti verificatisi nei paesi sconsigliati dal Ministero degli Affari Esteri italiano o dall'Organizzazione Mondiale della Salute.

6. RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

OGGETTO DELLA GARANZIA

Questa garanzia ha come oggetto la copertura delle perdite pecuniarie nelle quali potrebbe incorrere a seguito di una richiesta di risarcimento, stragiudiziale o giudiziale, avanzata da un Terzo nei Suoi confronti in ragione di qualsiasi Lesione Fisica, Danno Materiale e Danno Immateriale Diretto causato a quest'ultimo nel corso delle Sue Attività Sportive o Ricreative, entro il limite dei massimali indicati qui di seguito.

La garanzia prevista per i danni occorsi nella pratica della Sua Attività Sportiva o Ricreativa, durante il Suo Viaggio, opera a condizione che tali attività non siano già coperte da altra copertura assicurativa.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA GARANZIA

La garanzia si applica alle seguenti condizioni:

- deve aver causato delle Lesioni Fisiche, dei Danni Materiali e/o dei Danni Immateriali Diretti ad un Terzo che determina la Sua responsabilità civile per mezzo di una richiesta di risarcimento, e
- il fatto dannoso lamentato dal Terzo deve essere occorso durante il Viaggio tra la data d'inizio e la data di fine come indicate nel Certificato di Assicurazione, a prescindere da quando sia stata notificata all'Assicurato la richiesta di risarcimento (FORMULA LOSS OCCURRENCE).

IMPORTO DELLA GARANZIA

La presente garanzia si applica nei limiti dei seguenti massimali:

Le Lesioni Fisiche e i Danni Immateriali Diretti a questi conseguenti sono garantiti per un importo di euro 150 000 per Sinistro;

Danni Materiali e Danni Immateriali Diretti a questi conseguenti sono garantiti per un importo di euro 45 000 per Sinistro.

ESCLUSIONI

Relativamente alla presente garanzia trovano applicazione le esclusioni comuni a tutte le garanzie cui alla Sezione I, articolo 14.

Sono ugualmente esclusi:

- i danni da Lei causati o provocati intenzionalmente,
- i danni derivanti dall'uso di veicoli a motore o di qualsiasi dispositivo di navigazione aerea, marittima o fluviale, o dalla pratica di sport aerei,
- i danni generalmente coperti da un'assicurazione relativa alla responsabilità civile auto, natanti e del vettore aereo;
- i danni derivanti dalla pratica delle attività venatorie,
- i danni derivanti da qualsiasi attività professionale,
- le conseguenze di qualsiasi Danno Materiale o Lesione Fisica che colpiscano Lei o il Suo coniuge, i Suoi ascendenti o discendenti,
- I Danni Immateriali Diretti, a meno che non siano conseguenza di Danni Materiali o Lesioni Fisiche garantiti dalla presente garanzia nei limiti dei massimali di polizza,
- tutte le azioni adottate di Sua iniziativa senza previo consenso da parte Nostra,
- gli incidenti derivanti dalla pratica dei seguenti sport: bob, roccia, skeleton, alpinismo, slitta da competizione, tutti gli sport aerei, oltre agli incidenti derivanti dalla partecipazione a o dall'allenamento ai fini di una competizioni sportiva. Salvo clausola contrattuale contraria per l'alpinismo, l'arrampicata e la scalata,
- le ammende, i danni punitivi (ove previsti), ed in generale quella porzione di danno eventualmente liquidata dal giudice a titolo di sanzione e che non costituisce una riparazione diretta di una Lesione Fisica da Infortunio O Danno Materiale.

ASSICURAZIONE PERSONALE CONTRO GLI INFORTUNI

L'Assicuratore ha sottoscritto, per conto dei propri Assicurati, un contratto d'assicurazione di gruppo con l'impresa di assicurazione AXA France IARD S.A. – società di diritto francese con sede legale in Francia: 313 Terrasses de l'Arche, 92727 NANTERRE CEDEX. Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 722057460. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all'esercizio delle assicurazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola Registre des organismes d'assurance: 4022109. Capitale sociale €214,799,030 interamente versato.

La garanzia di seguito descritta viene concessa gratuitamente a beneficio di tutti gli Assicurati riportati nel Certificato di Assicurazione. Ai fini della presente garanzia AXA France IARD S.A. opera in libera prestazione di servizi.

1. DEFINIZIONI VALIDE PER IL SOLO CAPITOLO "ASSICURAZIONE PERSONALE CONTRO GLI INFORTUNI"

INFORTUNIO

Qualsiasi lesione fisica da infortunio non intenzionale subita dall'Assicurato durante il Viaggio, procurato dall'azione improvvisa ed imprevedibile di una causa esterna che provoca:

- il decesso dell'Assicurato entro i 24 mesi successivi all'infortunio;
- un invalidità nell'Assicurato entro un termine di 6 mesi a decorrere dall'infortunio.

L'insorgenza improvvisa di una malattia non può essere considerata come un infortunio.

Sono equiparati ad un infortunio le lesioni fisiche subite durante il Viaggio a seguito di:

- incidenti derivanti da cure mediche, interventi chirurgici o lesioni causate da raggi X, dal radio e dagli altri corpi

radioattivi quando essi sono la conseguenza di un trattamento o di cure prescritte da un medico;

- annegamento, asfissia, idrocuzione, elettrocuzione, caduta di fulmini, morsi o punture di animali;
- assunzione di sostanze velenose o corrosive o di alimenti avariati assunti per errore o a causa dell'azione intenzionale di un soggetto Terzo;
- getti di fiamma, di vapori o di acidi.

Non sono considerati infortuni: le ernie discali o altre ernie, le lombaggini, le sciatiche e gli strappi muscolari, gli infarti, a prescindere dalla causa, le malattie coronariche, gli aneurismi, le embolie cerebrali, le emorragie subaracnoidee, le nevriti che colpiscono un nervo della regione traumatizzata.

ASSICURATO

Qualunque persona fisica, espressamente indicata nel Certificato di Assicurazione, in capo al quale poggia il rischio di decesso o di invalidità.

TABELLA DETERMINANTE IL GRADO D'INVALIDITÀ

La tabella per la determinazione del grado di invalidità e dell'ammontare dell'indennizzo dovuto all'Assicurato.

STABILIZZAZIONE

La stabilizzazione delle condizioni di salute dell'Assicurato, quando non sono più suscettibili di evolversi in modo significativo, né in senso favorevole, né in senso sfavorevole.

INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE O PARZIALE

La totale o parziale diminuzione delle capacità fisiche o mentali dell'Assicurato, divenuta irreversibile, conseguente ad un infortunio insorto durante il periodo di validità della polizza.

2. ASSICURAZIONE CONTRO IL DECESSO DERIVANTE DA INFORTUNIO

OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia ha come oggetto il versamento di un'indennità in caso di decesso dell'Assicurato conseguente ad un infortunio insorto durante un viaggio coperto da garanzia.

Si precisa che, per avere diritto al versamento dell'indennità, il decesso dell'Assicurato dovrà intervenire al più tardi entro i 24 mesi successivi all'Infortunio.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN CASO DI MORTE PRESUNTA DELL'ASSICURATO

Se il corpo dell'Assicurato non è stato ritrovato a seguito di un incidente aereo, un naufragio, la distruzione di un mezzo di Trasporto Pubblico o la scomparsa del mezzo di Trasporto Pubblico stesso e se non è stata ricevuta alcuna notizia da parte dell'Assicurato, degli altri passeggeri o dei membri dell'equipaggio entro i due anni successivi all'evento, allora si presumerà che l'Assicurato sia perito a seguito dell'evento.

Tuttavia, l'indennità di decesso potrà essere versata prima della scadenza del termine di due anni, su presentazione di una dichiarazione di morte presunta.

IMPORTO DELL'INDENNITÀ IN CASO DI DECESSO

Per gli Assicurati di età superiore a 16 anni e inferiore a 70 anni, l'importo fisso dell'indennità per Assicurato è pari a 20 000 EURO.

Per gli Assicurati di età inferiore a 16 anni o superiore a 70 anni, l'importo fisso dell'indennità per Assicurato è pari a 8000 EURO.

BENEFICIARI DELL'INDENNITÀ IN CASO DI DECESSO

Il beneficiario dell'indennità in caso di decesso è, per ordine:

- il coniuge superstite dell'Assicurato, non separato legalmente o non divorziato;
- in sua mancanza, il partner al quale l'Assicurato si è unito civilmente;
- in sua mancanza, in parti uguali, i figli (legittimi o naturali) nati, o nati e quelli del suo coniuge se a carico dell'Assicurato deceduto,
- in loro mancanza, in parti uguali, il padre e la madre dell'Assicurato,
- in loro mancanza, gli altri eredi in base alla devoluzione del patrimonio successorio dell'Assicurato secondo le disposizioni in materia di successioni applicabili.

Il beneficiario dell'indennità in caso di decesso può essere anche qualsiasi persona designata dall'Assicurato e la cui identità sia stata comunicata all'Assicuratore in fase di conclusione della polizza. **In tal caso l'Assicuratore devolgerà il beneficio direttamente alla persona designata e non verrà seguito l'ordine dei beneficiari come precedentemente riportato.** Tale designazione può essere modificata dall'Assicurato in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'Assicuratore. La modifica entra in vigore alla data d'invio della lettera raccomandata, e farà fede la data di ricevimento della raccomandata all'Assicuratore.

In caso di decesso del beneficiario espressamente designato e se nessuna nuova attribuzione ad un determinato beneficiario è stata regolarmente notificata all'Assicuratore prima che le somme dovute divengano esigibili, tali somme saranno versate al beneficiario individuato secondo l'ordine stabilito dal presente paragrafo.

3. ASSICURAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE O PARZIALE

OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia ha come oggetto il versamento di un'indennità in caso di Invalidità Permanente Totale o Parziale dell'Assicurato conseguente ad un evento non voluto che sia verificato durante un Viaggio garantito.

La percentuale di infermità minima presa in considerazione per la maturazione dei diritti è fissata al 10% in base alla Tabella determinante il grado d'invalidità di seguito riportata.

Per avere diritto al versamento dell'indennità, la lesione fisica da Infortunio deve essere insorta entro un termine di 6 mesi a decorrere dalla data dell'Infortunio.

IMPORTO DELL'INDENNITÀ DI «INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE O PARZIALE ACCIDENTALE» GARANTITA

Per gli Assicurati di età superiore a 16 anni e inferiore a 70 anni l'importo dell'indennità per Assicurato è stabilito fino ad un massimo di 20 000 EURO.

Per gli Assicurati di età inferiore a 16 anni o superiore a 70 anni l'importo dell'indennità per Assicurato è fissato fino ad un massimo di 8 000 EURO.

L'importo dell'indennità è pari al prodotto dei seguenti termini:

- la percentuale d'invalidità determinata dalla Tabella determinante il grado d'invalidità, stimata in relazione alla situazione fisica di partenza dell'Assicurato alla data di conclusione della presente polizza; e
- l'ammontare del capitale assicurato.

Riportiamo qui di seguito la Tabella determinante il grado d'invalidità:

PERDITA TOTALE

SINISTRA

DESTRA

Di braccio, avambraccio, mano	60%	50%
Del pollice	20%	15%
Dell'indice	15%	10%
Di un altro dito	8%	5%
Due dita diverse da pollice e indice	12%	8%
Una coscia	50%	
Un ginocchio o una tibia	45%	
Alluce	5%	
Altro alluce	1%	
Un piede	40%	
Perdita totale e incurabile della capacità mentale, perdita totale della vista, paralisi totale o permanente, amputazione o perdita dell'uso di due arti	100%	
Perdita totale della vista da un occhio	25%	
Perdita totale e incurabile dell'udito da entrambe le orecchie	40%	
Perdita totale e incurabile dell'udito da un orecchio	15%	

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TABELLA

Il grado di invalidità è determinato in funzione della Tabella determinante il grado d'invalidità sopra riportata, **senza tenere conto della professione esercitata dall'Assicurato.**

Dal momento in cui le sue condizioni di salute divengono stabili, l'Assicurato deve giustificare la propria Invalidità Permanente Totale o Parziale mediante tutti i documenti atti a consentire all'Assicuratore di effettuare un'esatta valutazione del Suo stato e di determinare la percentuale d'invalidità da applicare.

Il grado di invalidità è determinato in via definitiva e senza possibilità di revisione a partire dalla Stabilizzazione delle condizioni di salute dell'Assicurato e, al più tardi, entro un termine di tre anni a decorrere dalla data dell'Infortunio.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'Infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dall'Assicuratore, quest'ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, l'Assicuratore individuerà il beneficiario individuato secondo l'ordine stabilito dal paragrafo "BENEFICIARI DELL'INDENNITÀ DI DECESSO GARANTITA" che precede. Inoltre, rimane ferma la possibilità per gli eredi dell'Assicurato, in caso di premorienza di quest'ultimo rispetto alla liquidazione del Sinistro da parte dell'Assicuratore, di dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a dimostrare che, prima del decesso, si sia determinata l'Invalidità Permanente Totale o Parziale dell'Assicurato, quali referti medici o cartelle cliniche.

Per i casi di invalidità non previsti dalla

DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE INDUSTRIA"

di cui al D.P.R. n.1124/1965

Per ciò che concerne le invalidità pre-esistenti:

- per gli arti o gli organi già lesi, la percentuale d'invalidità è determinata mediante deduzione della percentuale d'invalidità precedente.
- quando le conseguenze di un Infortunio sono aggravate da uno stato di salute precario precedente allo stesso, la percentuale d'invalidità viene valutata non in base alle conseguenze effettive dell'Infortunio, ma bensì in base a quelle che tale infortunio avrebbe avuto su una persona in buona salute.

Se l'Assicurato è mancino, le percentuali di invalidità previste dalla Tabella determinante il grado d'invalidità per le diverse infermità dell'arto superiore destro e dell'arto superiore sinistro saranno invertite. Per le invalidità multiple provocate da uno stesso incidente o da incidenti successivi, ciascuna invalidità parziale è valutata separatamente, **tuttavia, la somma delle percentuali d'infermità parziale concernente il medesimo arto o il medesimo organo non può superare la percentuale risultante dalla sua perdita totale.** In ogni caso, la somma globale delle invalidità parziali è limitata al 100%, e l'indennità globale o l'ultima indennità parziale, in caso incidenti successivi, sarà calcolata di conseguenza.

CONTROLLO DA PARTE DELL'ASSICURATORE

L'Assicuratore si riserva il diritto, in ogni caso e in qualsiasi momento, di nominare il medico esperto da questi prescelto, il quale avrà il compito di constatare che lo stato di salute dell'Assicurato rientri effettivamente nel quadro delle garanzie definite nel contratto.

L'Assicurato dovrà rimanere disponibile e accessibile al medico dell'Assicuratore e quest'ultimo potrà farsi comunicare qualsiasi documento che egli giudichi necessario per l'analisi dello stato di salute dell'Assicurato. In mancanza di quanto precede, l'Assicurato potrà perdere il diritto all'indennità.

Resta inteso che le decisioni prese dall'INAIL e i certificati medici necessari all'applicazione delle garanzie non sono vincolanti per l'Assicuratore.

LIMITAZIONE DELLA GARANZIA

L'ammontare dell'indennità in caso di decesso non è cumulabile con l'indennità prevista in caso di Invalidità Permanente Totale o Parziale.

Qualora a seguito della corresponsione dell'indennità versate a titolo di Invalidità Permanente Totale o Parziale l'Assicurato muoia a causa dell'aggravarsi delle conseguenze dell'Infortunio, l'Assicuratore provvederà a corrispondere ai beneficiari dell'Assicurato la sola differenza tra le due indennità e non l'intero ammontare dell'indennità prevista in caso di decesso.

MASSIMA RESPONSABILITÀ

Nel caso in cui la garanzia si applichi a favore di più Assicurati vittime dello stesso Infortunio causato dallo stesso evento nel medesimo momento, la responsabilità dell'Assicuratore non potrà superare il massimale di 2 500 000 EURO per l'insieme delle indennità dovute in base ai capitali versati per l'indennità in caso di Decesso e l'Invalidità Permanente Totale o Parziale.

Di conseguenza, resta inteso che le indennità dovute saranno ridotte e liquidate proporzionalmente.

4. ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CAPITOLO "ASSICURAZIONE PERSONALE CONTRO GLI INFORTUNI":

Relativamente alla presente garanzia trovano applicazione le esclusioni comuni a tutte le garanzie cui alla Sezione I,

articolo 14.

Sono ugualmente esclusi gli Infortuni occorsi durante l'attività professionale per le seguenti professioni:

- pilota di aeromobili o personale di volo;
- personale che opera su piattaforme di gas o petrolio;
- professioni svolte nell'ambito di una missione umanitaria. Sono altresì esclusi gli Infortuni occorsi in Iran, Iraq, Somalia, Afghanistan e Corea del Nord.

Inoltre, sono esclusi gli Infortuni derivanti da:

- patologie pregresse;
- abuso di alcool;
- uso di droghe, stupefacenti, farmaci o tranquillizzanti senza prescrizione medica;
- suicidio o tentativo di suicidio.

Sono ugualmente esclusi gli Infortuni derivanti da:

- guerre civili o internazionali, insurrezioni, oltre che da operazioni di mantenimento dell'ordine nel quadro delle risoluzioni dell'ONU o di altre istituzioni analoghe, nonché operazioni di mantenimento della pace;
- un incidente subito in occasione di un trasferimento o soggiorno in una delle regioni o uno dei paesi sconsigliati dal Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- la partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, movimenti popolari, atti di sabotaggio, crimini o delitti intenzionali, risse (salvo in caso di legittima difesa), attentati e atti di terrorismo;
- infortuni avvenuti prima della data di entrata in vigore della presente garanzia;
- a causa di un atto intenzionale dell'Assicurato, del beneficiario o del Contraente;
- un trattamento estetico e/o intervento chirurgico estetico non conseguente ad un infortunio garantito, nonché le relative conseguenze;
- un Infortunio derivante:
 - da qualsiasi combustibile nucleare, prodotto o scarto radioattivo;
 - da qualsiasi ordigno o congegno destinato a irradiare o ad esplodere mediante modifica del nucleo dell'atomo, nonché le conseguenze della relativa detonazione;
- dall'azione diretta o indiretta di qualsiasi agente biologico;
- da un Infortunio occorso durante un viaggio aereo, ad eccezione del caso in cui l'Assicurato sia un passeggero su un aereo di linea regolare o sia passeggero di un aeromobile privato che sia stato dichiarato idoneo al volo dall'autorità pubblica competente ed il cui pilota sia in possesso di una licenza di volo valida per quella tipologia di aeromobile;
- dalla pratica delle seguenti attività:
 - acrobazie aeree;
 - paracadutismo, ultraleggero, deltaplano, parapendio o veicoli analoghi;
 - test, addestramenti o partecipazione a prove o a competizioni che prevedono l'utilizzo di veicoli o imbarcazioni a motore;
 - sport agonistici;
 - sport professionali;
 - tentativi di stabilire dei record, scommesse di qualsiasi natura;
- da terapie di qualsiasi natura;
- da negligenza, mancanza di cura o da trattamenti medici iniziati di propria iniziativa senza previo consulto di un medico (salvo in casi di forza maggiore). Qualora ricorra una delle precedenti esclusioni, l'indennità spettante all'Assicurato verrà ridotta in considerazione del minor danno che una persona regolarmente curata sotto la supervisione di un medico avrebbe subito a causa dell'Infortunio;
- da patologie neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

ASSISTENZA PRESSO LA RESIDENZA DOPO IL RIMPATRIO

1. CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA:

Le garanzie si applicano soltanto:

- quando la Sua Residenza è ubicata in Italia o nell'Unione Europea, in Svizzera, nel Liechtenstein o in Norvegia,
- quando il Suo rimpatrio medico a seguito di una Lesione Fisica da Infortunio è stato organizzato dall'Assicuratore,
- la richiesta di attivazione della presente garanzia è avanzata entro i 5 giorni successivi dal Suo ritorno alla Sua Residenza.

2. ASSISTENZA ALL'ASSICURATO NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DOMESTICHE

Se a seguito di un rimpatrio medico dovuto ad una Lesione Fisica da Infortunio si ritrovasse solo presso la Sua Residenza, Noi ricercheremo e ci faremo carico dell'assistenza nello svolgimento delle attività domestiche presso la Sua Residenza per tutta la durata della Sua degenza.

L'assistenza presso la Sua Residenza sarà limitata allo svolgimento delle sole mansioni quotidiane, nei limiti del numero di ore indicate nel Certificato di Assicurazione (con un minimo di 2 ore consecutive al giorno) e fino ad un massimo di 15 giorni a partire dalla data del Suo ritorno presso la Sua Residenza.

In nessun caso il periodo di nostra assistenza potrà superare il periodo di Degenza presso il Luogo di Residenza

Soltanto la Nostra Equipe Medica è abilitata a stabilire il numero delle ore di assistenza di cui ha bisogno presso la Sua Residenza.

3. ASSISTENZA MEDICA ALL'ASSICURATO INFERMO

Su richiesta dell'Assicurato e dietro prescrizione medica, organizzeremo e ci faremo carico di un servizio di assistenza medica presso il Luogo di Residenza dell'Assicurato infermo, nei limiti del numero di ore indicate nel Certificato di Assicurazione (con un minimo di 4 ore consecutive al giorno) e fino ad un massimo di 15 giorni successivi a partire dalla data del Suo ritorno presso il Luogo di Residenza.

In nessun caso il periodo di nostra assistenza potrà superare il periodo di Degenza presso il Luogo di Residenza.

Soltanto la Nostra Equipe Medica è abilitata a stabilire il numero delle ore di assistenza medica di cui ha bisogno presso la Sua Residenza.

4. CUSTODIA DEI MINORI DI ETÀ INFERIORE A 15 ANNI

Se nessuno può occuparsi dei Suoi figli di età inferiore a 15 anni residenti presso la Sua Residenza durante il Suo periodo di degenza, organizzeremo e ci faremo carico:

- del trasferimento di un Suo Familiare residente in Italia presso la Sua Residenza,
- il trasferimento dei Suoi figli minori presso la residenza di uno dei Suoi Familiari residenti in Italia,
- l'invio presso la Sua Residenza di personale qualificato, nei limiti del numero di ore indicato nel Certificato di Assicurazione e con un minimo di 2 ore consecutive al

giorno.

Questa persona, in funzione dell'età dei minori, garantirà anche il loro accompagnamento a scuola. In nessun caso questa presa in carico può superare la durata della Sua Degenza presso il Luogo di Residenza.

Noi prendiamo in carico il/i titolo/i di trasporto di andata e ritorno e, a seconda del caso, le spese di accompagnamento dei minori presso la residenza di un Familiare da parte di personale qualificato.

Noi interveniamo su Sua richiesta e non possiamo essere ritenuti responsabili degli eventi che possono insorgere durante i tragitti o durante la custodia dei minori a Noi affidati.

5. CONSEGNA DI FARMACI PRESSO IL LUOGO DI RESIDENZA

Nel caso in cui Lei o uno dei Suoi Familiari siate impossibilitati a spostarvi, organizzeremo e ci faremo carico della ricerca e del trasferimento al Suo Luogo di Residenza dei farmaci indispensabili per il Suo trattamento dietro presentazione di idonea prescrizione medica.

Il costo dei farmaci rimarrà comunque a Suo carico.

Questa garanzia è limitata ad un solo intervento per Sinistro.



ASSISTENZA PRESSO L'ABITAZIONE

1. INVIO DI UN FABBRO

In caso di impossibilità di accedere al Suo Luogo di Residenza (a causa di un tentativo di effrazione, blocco delle serrature, rottura delle chiavi nella serratura, smarrimento o furto delle chiavi, danneggiamento della porta) al ritorno dal Suo Viaggio, organizzeremo e ci faremo carico:

- del costo di uscita di un fabbro (o diritto di chiamata) ed il costo della manodopera del medesimo necessari a farla accedere al Suo luogo di Residenza nei limiti dell'importo indicato nel Certificato di Assicurazione.

I costi della manodopera necessari a ripristinare il precedente stato dell'immobile e i pezzi di ricambio necessari per effettuare l'intervento sono a Suo carico.

- delle spese di rifacimento delle chiavi nei limiti dell'importo indicato nel Certificato di Assicurazione.

Ci riserviamo il diritto di richiederle, preventivamente, di provare di essere titolari di un diritto di proprietà o di detenzione dell'immobile indicato come Sua Residenza.

2. PERNOTTAMENTO A SEGUITO DI UN SINISTRO PRESSO IL LUOGO DI RESIDENZA

Nel caso in cui:

(I) Lei debba far ritorno alla Sua Residenza prima della fine del Viaggio a causa di danni materiali gravi subiti dalla Sua abitazione, dalla Sua azienda agricola, dai locali in cui svolge la Sua attività professionale;

(II) la Sua presenza presso la Sua Residenza sia assolutamente indispensabile al fine dell'espletamento delle formalità richieste; e

(III) la Sua abitazione presso la Residenza non sia agibile,

organizzeremo e ci faremo carico del Suo pernottamento provvisorio in albergo e, se necessario, garantendo il Suo

trasferimento fino all'albergo stesso, entro massimale indicato nel Certificato di Assicurazione.

La presente garanzia opera a condizione che la camera o le camere d'albergo si trovino a una distanza inferiore di 100 km dalla Sua Residenza.

La Nostra esposizione sarà limitata soltanto ai costi di alloggio e di prima colazione nei limiti dell'importo indicato nel Certificato di Assicurazione, purché ci faccia pervenire una copia della Sua denuncia di Sinistro.

Questa garanzia è attivabile entro 72 ore dalla data di ritorno dal Suo Viaggio.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO I SINISTRI

DISPOSIZIONI GENERALI CHE REGOLANO I SINISTRI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

1. COME DENUNCIARE UN SINISTRO

Nel caso si verifichi un evento che possa originare un Sinistro, l'Assicurato deve darne notizia all'Assicuratore entro 5 giorni da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. In particolare la denuncia del Sinistro dovrà comprendere le seguenti informazioni:

- il nome, cognome, indirizzo, numero di telefono ed email dell'Assicurato;
- il numero di polizza risultante dal Certificato di Assicurazione;
- una descrizione accurata delle ragioni a sostegno della Sua richiesta d'indennizzo;
- ogni documento che provi il danno da lei subito a causa del Sinistro e le spese sostenute.

Ci riserviamo la facoltà, se del caso, di richiedere ulteriori documenti.

La Sua denuncia del Sinistro potrà essere indirizzata a:



AON FRANCE / CHAPKA ASSURANCES

Gestions des Sinistres
31-35 rue de la Fédération
75717 Paris Cedex 15 - Francia

Si ricorda infine che ai sensi dell'articolo 1915 c.c. l'Assicuratore ha il diritto di ridurre l'indennità spettante all'Assicurato o, in caso di dolo, a negare l'indennizzo qualora l'Assicurato ritardi nel denunciare il Sinistro all'Assicuratore.

2. ENTRO QUANTO RICEVERETE L'INDENNIZZO/RIMBORSO

Salvo quanto diversamente previsto per le singole garanzie, il pagamento dell'indennizzo o del rimborso è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui l'Assicuratore, ricevuta la denuncia del Sinistro, ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia attivata, riceve quietanza firmata.

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AI SINISTRI VALIDE PER LE SINGOLE GARANZIE

In aggiunta a quanto previsto dal capitolo precedente, relativamente

ad alcune garanzie si applicano, le disposizioni specifiche di seguito riportate. In caso di contrasto tra le disposizioni generali di cui al Capitolo I e le disposizioni speciali di cui al Capitolo II della presente Sezione, prevarranno le disposizioni speciali.

1. ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO

Il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a denunciare all'Assicuratore (eventualmente anche mediante l'agenzia di viaggio presso cui l'Assicurazione è stata acquistata) l'insorgenza dell'Evento Fortuito Garantito che ha determinato l'attivazione della garanzia.

In particolare la Sua dichiarazione dovrà includere, oltre alle informazioni indicate nel Capitolo 1 della presente Sezione, le seguenti informazioni

- il nome della vostra agenzia di viaggi;
- ogni documento che provi le ragioni alla base della vostra richiesta di annullamento ed i costi derivanti dall'annullamento del Viaggio (quali ad esempio la copia della fattura rilasciata a fronte del pagamento delle spese di cancellazione del Viaggio, i titoli di trasporto e di pernottamento).

Se il motivo dell'annullamento del Viaggio è una malattia o un infortunio, voi o i vostri aventi diritto dovrete inoltre inviare all'attenzione della Nostra Equipe Medica, entro i 10 giorni successivi all'evento che ha determinato l'annullamento del Viaggio, un certificato medico che precisi la data e la natura della vostra malattia o infortunio.

L'Assicuratore si riserva la possibilità, ove ritenuto necessario, di sottoporla, a proprie spese, ad un controllo medico. In tal caso, l'Assicuratore provvederà ad avvisarla mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ci riserviamo il diritto, se del caso, di richiedere della documentazione aggiuntiva.

2. PARTENZA IMPOSSIBILITATA

Lei è tenuto, salvo caso fortuito o forza maggiore, ad avvisare immediatamente il Nostro Servizio di Gestione delle Assicurazioni Viaggi al numero +39 (0) 687500884 e a presentare apposita denuncia entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data in cui termina il vostro Viaggio, secondo le modalità indicate dal Capitolo 1 della presente Sezione.

La denuncia di sinistro deve contenere, oltre alle informazioni indicate nel Capitolo 1 della presente Sezione, le seguenti informazioni:

- se perde un volo di coincidenza: un'attestazione del vettore del mezzo di trasporto del primo volo o, qualora tale attestazione non sia ottenibile, qualunque documentazione che precisi il motivo e la durata del ritardo del primo volo, l'orario inizialmente previsto di arrivo del primo volo all'aeroporto in cui doveva prendere il volo di coincidenza, l'orario inizialmente previsto di partenza del volo di coincidenza e l'orario effettivo di arrivo del primo volo all'aeroporto in cui doveva prendere il volo di coincidenza;
- se il Suo mezzo di trasporto viene cancellato: un'attestazione contenente la conferma scritta della cancellazione e della motivazione circa la cancellazione rilasciata dal vettore del mezzo di trasporto o da un suo rappresentante;
- se il volo subisce un ritardo o una riprogrammazione: un'attestazione del vettore del mezzo di trasporto del primo volo o, qualora tale attestazione non sia ottenibile, qualunque documentazione che precisi il motivo e la durata del ritardo del volo, oltre che l'orario inizialmente previsto per la partenza del volo e l'orario di partenza effettivo del volo;

- una copia della lettera che menziona il rifiuto da parte del vettore del mezzo di trasporto o dell'Organizzatore del Viaggio di indennizzarla o rimborsarla delle spese sostenute a causa di uno degli Eventi Coperti;

- l'originale del biglietto e dei documenti di viaggio;
- l'originale del biglietto non utilizzato, se del caso;
- la conferma della prenotazione e la fattura emessa dagli Organizzatori del Viaggio in relazione al Viaggio;
- i giustificativi in originale delle spese impreviste sostenute.

3. PERDITA DELL'AEREO & RITARDO DELL'AEREO

È tenuto ad avvisarci entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data in cui termina il Suo viaggio.

La denuncia di sinistro deve contenere, oltre alle informazioni indicate nel Capitolo 1 della presente Sezione, le seguenti informazioni:

- Un'attestazione della compagnia aerea o, qualora tale attestazione non sia ottenibile, qualunque documentazione che precisi la natura e la durata del ritardo, il numero di volo, l'orario di arrivo del volo inizialmente previsto e l'orario effettivo di arrivo;
- La carta d'imbarco in originale;
- I giustificativi originali delle spese impreviste sostenute.

4. RITORNO IMPOSSIBILITATO

Lei è tenuto, salvo caso fortuito o di forza maggiore, ad avvisare immediatamente il Nostro Servizio di Gestione delle Assicurazioni Viaggi al numero +39 (0) 687500884 e a presentare apposita denuncia di sinistro entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data in cui termina il vostro Viaggio secondo le modalità indicate dal Capitolo 1 della presente Sezione.

La denuncia di sinistro deve contenere, oltre alle informazioni indicate nel Capitolo 1 della presente Sezione, le seguenti informazioni:

- le date di partenza e di ritorno dal viaggio o dal soggiorno;
- se il Suo viaggio viene cancellato: la conferma scritta della cancellazione e della sua motivazione redatta dal vettore di trasporto o dal suo rappresentante;
- se il volo subisce un ritardo o una riprogrammazione: un'attestazione del vettore di trasporto o, qualora tale attestazione non sia ottenibile, qualunque documentazione che precisi il motivo e la durata del ritardo, oltre che l'orario di partenza inizialmente previsto e l'orario di partenza effettivo;
- una copia della lettera che menziona il rifiuto da parte del vettore del mezzo di trasporto o dell'Organizzatore del Viaggio di indennizzarla o rimborsarla delle spese sostenute a causa di uno degli Eventi Coperti;
- l'originale del biglietto e dei documenti di viaggio;
- l'originale del biglietto non utilizzato, se del caso;
- i giustificativi in originale delle spese impreviste sostenute.

Ci riserviamo il diritto, se del caso, di richiedere documenti supplementari.

5. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA E CAPITOLO 6 - SPESE MEDICHE ALL'ESTERO

Per poter usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia

“Prestazioni di Assistenza” e “Spese Mediche all’Estero”, l’Assicurato deve contattare immediatamente la piattaforma di assistenza al verificarsi di uno degli eventi assicurati che determinano l’attivazione della garanzia, indicando:

- Il seguente numero di contratto: 22 43 705,
- Il tipo di assistenza di cui avete bisogno,
- Il vostro nome e cognome,
- Il numero di telefono al quale siete raggiungibili.

Prima di effettuare qualsiasi spesa, incluse le spese mediche è imperativo ottenere il nostro consenso.

La piattaforma di assistenza può essere contattata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 al numero **+39 (0) 687500884**.

In ogni caso l’Assicurato è tenuto a presentare all’Assicuratore regolare denuncia di sinistro secondo le modalità indicate dal Capitolo 1 della presente Sezione.

PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN ANTICIPO

Se, durante il vostro viaggio all’estero, chiedete un nostro intervento a titolo di anticipo di fondi per come previsto nel quadro delle garanzie del presente contratto, possiamo procedere come segue:

- mediante la presa in carico diretta dei costi sostenuti, o
- mettendo a disposizione l’importo che chiedete di anticipare in moneta locale.

L’anticipo si effettua soltanto in misura delle spese effettivamente sostenute nel limite dell’importo indicato nella Tabella delle Garanzie.

Al fine di tutelare i nostri ulteriori diritti, ci riserviamo la facoltà di richiedere, preventivamente a qualsiasi anticipo, una garanzia finanziaria di un importo equivalente con addebito sulla vostra carta di credito.

Se l’importo dell’anticipo di cui avete beneficiato non è stato addebitato dai nostri servizi sul vostro conto corrente collegato alla vostra carta di credito, avete a disposizione un termine di 30 giorni (termine posticipato a 60 giorni per il rimborso accordato nel quadro della garanzia «Spese Mediche all’Estero») per rimborsarci le somme dovute.

Decorso questo termine, ci riserviamo il diritto di avviare qualsiasi procedura di recupero utile e di aumentare l’importo richiesto degli interessi legali in base al tasso di interesse in vigore.

COME CHIEDERE IL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL’ESTERO:

Per poter ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute all’estero, oltre a contattare la piattaforma di assistenza, Lei è tenuto a denunciare il sinistro secondo le modalità indicate dal Capitolo 1 della presente Sezione ed a inviarmi le informazioni ed i documenti giustificativi che seguono:

- La natura, le circostanze, la data e il luogo di insorgenza dell’Infortunio Grave per il quale chiede il rimborso delle spese mediche;
- Una prescrizione medica che giustifichi le spese sostenute;
- Le ricevute e/o i resoconti originali di rimborso eventualmente ottenuti dagli organismi pubblici o privati a cui si è rivolto in prima istanza per ottenere il rimborso delle spese mediche;
- Qualora l’infortunio sia stato causato da un Terzo, il nome e l’indirizzo del responsabile e, se possibile, dei testimoni che hanno assistito, indicando se è stato redatto un verbale o una constatazione da agenti di polizia o di pubblica sicurezza;
- In termini generali, qualsiasi documento giustificativo di natura tale da permettere una valutazione esatta delle spese effettive da Lei sostenute e che sono rimaste a Suo carico;

- Con plico confidenziale indirizzato al Nostro direttore medico, il certificato medico iniziale indicante il giorno in cui l’infortunio si è verificato e una descrizione del Suo stato di salute ed i tempi di convalescenza previsti, nonché ogni altra documentazione riguardante l’infortunio grave subito o qualsiasi altro certificato che potremmo richiederle.

In mancanza della presentazione di tutta la documentazione sopra indicata non potremo gestire la Sua richiesta e procedere al rimborso.

6. SPESE DI RICERCA E DI SOCCORSO

L’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data in cui termina il Viaggio secondo le modalità indicate dal Capitolo 1 della presente Sezione.

7. ASSISTENZA IN CASO DI SMARRIMENTO O DI FURTO DI DOCUMENTI O DI EFFETTI PERSONALI

Limitatamente all’assistenza durante il Viaggio, l’Assicurato può contattare il numero +390282940955. L’Assicurato è comunque tenuto a denunciare il Sinistro entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data in cui termina il Viaggio secondo le modalità indicate dal Capitolo 1 della presente Sezione.

La denuncia di sinistro deve contenere, oltre alle informazioni indicate nel Capitolo 1 della presente Sezione, le seguenti informazioni:

- Il rapporto della polizia redatto entro le 48 ore successive alla data del sinistro dalle autorità locali competenti.

8. BAGAGLIO

È tenuto ad avvisarci entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data in cui termina il Suo viaggio in osservanza della procedura di denuncia e secondo le modalità indicate dal Capitolo 1 della presente Sezione, nonché a giustificare il valore e l’esistenza dei Bagagli, di Oggetti di Valore o di Oggetti Preziosi che sono stati sottratti, perduti o che hanno subito un deterioramento.

Le invieremo un modello per la denuncia del Sinistro. Esso dovrà essere a Noi restituito compilato, con acclusa la copia del contratto e i documenti giustificativi originali.

Deve inoltre fornire:

- in caso di furto, la ricevuta del rapporto di polizia redatto entro le 48 ore successive alla denuncia del furto alle autorità locali competenti;
- In caso di danno o danneggiamento totale o parziale, la constatazione redatta da qualsiasi autorità competente o dal Terzo responsabile dei danni e, in assenza del medesimo, da un testimone;
- Nel caso in cui vi possa essere una responsabilità del vettore di trasporto o Dell’Organizzatore del Viaggio, una dichiarazione contenente l’attestazione della ricezione delle Sue pretese nei confronti del vettore di trasporto o dell’Organizzatore del Viaggio redatta con questi ultimi o con i loro rappresentanti;

RITARDO DI OLTRE 24H NELLA CONSEGNA DEI BAGAGLI

Deve immediatamente denunciare il ritardo dei Suoi bagagli presso qualsiasi persona competente del vettore di trasporto e avvisarci entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data in cui termina il Suo viaggio secondo le modalità indicate dal Capitolo 1 della presente Sezione.

Le invieremo un modello per la denuncia del Sinistro che dovrà esserci restituito compilato, accludendo:

- la Sua denuncia di Sinistro presso il vettore di trasporto;
- le fatture originali degli acquisti di prima necessità;

- l'originale del modulo Property Irregularity Report (PIR) che ha compilato presso l'ufficio lost and found del vettore di trasporto;
- l'originale del certificato di consegna del bagaglio al vettore di trasporto.

9. VIAGGIO DI RIPARAZIONE & INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

Lei o uno dei Suoi aventi diritto, dovete inviarci, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data in cui termina il Suo Viaggio, la denuncia del sinistro che ne ha provocato l'interruzione e le ragioni che la motivano, secondo le modalità indicate dal Capitolo 1 della presente Sezione.

La denuncia di sinistro deve contenere, oltre alle informazioni indicate nel Capitolo 1 della presente Sezione, le seguenti informazioni:

- il nome del Suo Organizzatore del Viaggio,
- il nome e il numero di sinistro assegnato.

Invieremo alla Sua attenzione il modello per la denuncia del sinistro che dovrà esserci restituito compilato, accludendo:

- il certificato medico iniziale indicante il giorno in cui l'infortunio grave si è verificato e una descrizione del Suo stato di salute e ed i tempi di convalescenza previsti, nonché ogni altra documentazione quale a seconda dei casi, il certificato di decesso, la constatazione delle autorità di polizia, la relazione peritale o la convocazione amministrativa ricevuta. Tale documentazione dovrà essere inviata, con plico confidenziale, al Nostro Direttore Medico.
- l'originale della fattura iniziale quietanzata e consegnata al momento dell'iscrizione al viaggio;
- gli originali dei titoli di trasporto non usufruiti e non rimborsabili dagli Organizzatori del Viaggio e/o dal loro prestatore di servizi.

10. RESPONSABILITÀ CIVILE

A) RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA E RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI CAUSATI ALLA STRUTTURA RICETTIVA PRESSO CUI L'ASSICURATO SOGGIORNA DURANTE IL VIAGGIO

L'Assicurato si impegna ad adottare tutte le misure necessarie al fine di prevenire qualsiasi danno che possa determinare l'attivazione delle garanzie.

L'Assicurato deve:

- denunciare all'Assicuratore per iscritto, qualsiasi Sinistro entro un termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui egli ne viene a conoscenza. **Se egli non rispetta questo termine, l'Assicuratore ha il diritto di ridurre l'ammontare dell'indennizzo qualora a causa del ritardo nella denuncia del Sinistro abbia subito un danno.** Fermo restando quanto sopra, l'Assicuratore non provvederà a ridurre l'indennizzo qualora l'Assicurato provi che il ritardo è stato dovuto ad un caso di forza maggiore;
- fornire all'Assicuratore il nome e l'indirizzo del Terzo, delle vittime e, se possibile dei testimoni, nonché tutte le altre informazioni e tutti i documenti necessari alla conoscenza esatta dei fatti, della natura e della portata dei danni causati dall'Assicurato, nonché alla determinazione delle responsabilità e delle garanzie applicabili previste dal presente contratto;
- fornire all'Assicuratore qualsiasi lettera, denuncia, atti procedurali riguardanti il sinistro e trasmettere al medesimo i relativi documenti;
- fornire la prova di aver adottato tutte le disposizioni necessarie ad evitare o diminuire il danno o le sue conseguenze.

ISTRUZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

IN CASO DI ACCORDO STRAGIUDIZIALE

L'Assicuratore è il solo soggetto che ha il diritto di trattare con la terza parte lesa. **Nessun riconoscimento di responsabilità, né alcun accordo stragiudiziale raggiunto con il Terzo sarà opponibile all'Assicuratore senza il suo consenso.**

IN CASO DI AZIONI LEGALI

L'Assicuratore assume la difesa dell'Assicurato e decide la strategia difensiva da tenere durante il processo.

L'Assicuratore non potrà tuttavia, limitatamente ai processi penali, decidere la strategia difensiva da adottare senza il consenso dell'Assicurato civilmente responsabile. L'Assicuratore sarà esonerato da questo consenso qualora fossero in gioco soltanto interessi civili.

B) "ASSUNZIONE DELLA DIFESA DELL'ASSICURATO ALL'ESTERO"

L'Assicurato è tenuto a denunciare la Controversia all'Assicuratore entro i 5 giorni successivi da quando ha ricevuto la notifica dell'inizio di un procedimento giudiziale a Suo carico, indicando il Suo numero di polizza e l'eventuale esistenza di altri contratti di assicurazione che coprono lo stesso rischio.

Questa denuncia deve essere presentata all'Assicuratore per iscritto, preferibilmente mediante lettera raccomandata, ed essere accompagnata da tutte le informazioni e i documenti utili all'istruzione del fascicolo.

L'Assicurato deve trasmettere all'Assicuratore, dal momento del loro ricevimento, qualsiasi avviso, lettera, convocazione, atto dell'ufficiale giudiziario, citazione e atti del procedimento che saranno a lui indirizzati, consegnati o notificati.

Inoltre, al fine di consentire all'Assicuratore di esprimere la propria opinione sull'opportunità di giungere ad un compromesso o di avviare un procedimento giudiziario, l'Assicurato deve, quale condizione essenziale di operatività delle garanzie:

- denunciare la Controversia all'Assicuratore prima di affidare i propri interessi ad un proprio difensore di fiducia,
- informare l'Assicuratore di ogni nuova fase della procedura.

Una volta informato di tutti gli elementi riguardanti la Controversia, oltre che di ogni fase della risoluzione della medesima, l'Assicuratore esprime la sua opinione sull'opportunità di risolvere in via stragiudiziale la Controversia, patteggiare, avviare o proseguire un procedimento giudiziario, attivo o passivo. In caso di disaccordo trovano applicazione le modalità previste al paragrafo «Regolamento dei casi di disaccordo» di cui qui di seguito.

Quando l'Assicurato rende, dolosamente, dichiarazioni inesatte sui fatti, gli eventi o la situazione che stanno all'origine della Controversia o, più in generale, su qualsiasi elemento che possa risultare utile alla risoluzione di un contenzioso, decade interamente ogni diritto dell'Assicurato alla garanzia in relazione alla Controversia in oggetto.

C) "RESPONSABILITÀ ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE"

L'Assicurato deve:

- denunciare all'Assicuratore, per iscritto o verbalmente, qualsiasi sinistro entro un termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui egli ne è venuto a conoscenza. Se egli non rispetta questo termine, l'Assicuratore ha il diritto di ridurre l'ammontare dell'indennizzo qualora a

causa del ritardo nella denuncia del sinistro abbia subito un danno. Fermo restando quanto sopra, l'Assicuratore non provvederà a ridurre l'indennizzo qualora l'Assicurato provi che il ritardo è stato dovuto ad un caso di forza maggiore;

- fornire all'Assicuratore il nome e l'indirizzo dell'autore del sinistro, del Terzo danneggiato e, se possibile dei testimoni, oltre a tutte le altre informazioni e tutti i documenti necessari per conoscere esattamente i fatti, la natura e la portata dei danni e determinare le responsabilità e le garanzie applicabili in virtù del presente contratto;

- informare immediatamente l'Assicuratore nel momento in cui dovesse ricevere qualsiasi lettera o richiesta di risarcimento giudiziale o stragiudiziale, concernente il sinistro e trasmettere al medesimo i relativi documenti;

- adottare tutte le iniziative necessarie al fine di rimuovere la causa del sinistro e di contenerne le relative conseguenze.

Se l'Assicurato non rispetta questi obblighi – salvo in caso di forza maggiore, l'Assicuratore ha il diritto di ridurre l'indennizzo o, qualora già corrisposto, di chiedere all'Assicurato un rimborso proporzionale al danno subito. Se, intenzionalmente, l'Assicurato rende una falsa dichiarazione sulla natura, le cause, le circostanze e le conseguenze di un sinistro, l'Assicuratore ha il diritto di negare all'Assicurato l'indennizzo o, ove già corrisposto, chiederne il rimborso per l'intero ammontare.

11. ASSICURAZIONE PERSONALE CONTRO GLI INFORTUNI

DENUNCIA DI SINISTRO IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Il beneficiario o i suoi aventi diritto devono denunciare il sinistro/i entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento che ha determinato l'attivazione della garanzia o, in caso di impedimento, alla data in cui ne sono venuti a conoscenza.

Decorso tale termine, se l'Assicuratore subisce qualsiasi danno a causa della tardività della denuncia, il beneficiario potrà vedersi ridotto l'ammontare dell'indennizzo o, nei casi più gravi, perdere il diritto all'indennizzo, salvo nel caso in cui il ritardo sia conseguente ad una causa di forza maggiore.

La denuncia di sinistro deve contenere, oltre alle informazioni indicate nel Capitolo 1 della presente Sezione, le seguenti informazioni:

- la natura, le circostanze, la data e il luogo dell'incidente che ha causato il decesso, motivando la richiesta;

- il certificato di decesso;

- una copia del certificato di nascita dell'Assicurato;

- se del caso, il certificato di ricovero;

- il certificato medico che indica la data del primo intervento medico, la descrizione dettagliata della natura delle ferite e delle cure, oltre che le conseguenze che ne possono scaturire;

- qualsiasi documento che consenta di accertare la qualità del beneficiario (ad esempio l'estratto dello stato di famiglia);

- il nome, cognome e indirizzo del soggetto Terzo responsabile dell'evento che ha generato il sinistro e, se possibile, dei testimoni, indicando se gli organi di polizia locali hanno redatto un verbale o una constatazione a riguardo.

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere qualsiasi documento aggiuntivo ritenuto necessario.

PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ IN CASO DI DECESSO

L'indennità in caso di decesso viene versata dall'Assicuratore al beneficiario entro i 60 giorni successivi al ricevimento di tutti i documenti giustificativi necessari.

Il pagamento viene effettuato in euro mediante bonifico bancario.

DENUNCIA DI SINISTRO INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE O PARZIALE

L'Assicurato o i Suoi aventi diritto devono denunciare il/i sinistro/i entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento che ha chiamato in causa la garanzia o, in caso di impedimento, alla data in cui ne è venuto a conoscenza.

Decorso tale termine, l'Assicuratore potrà ridurre l'ammontare dell'indennizzo qualora a causa del ritardo nella denuncia del sinistro abbia subito un danno. Fermo restando quanto sopra, l'Assicuratore non provvederà a ridurre l'indennizzo qualora l'Assicurato provi che il ritardo è stato dovuto ad un caso di forza maggiore.

La denuncia di sinistro deve contenere, oltre alle informazioni indicate nel Capitolo 1 della presente Sezione, le seguenti informazioni:

- la natura, le circostanze, la data e il luogo dell'evento che ha chiamato in causa la garanzia;

- una copia di un documento d'identità che consenta di accertare la qualità dell'Assicurato;

- una copia del certificato di nascita dell'Assicurato;

- il certificato di ricovero;

- il certificato medico che indichi la data del primo intervento medico, la descrizione dettagliata della natura delle ferite e delle cure, oltre che le conseguenze che ne possono eventualmente scaturire;

- la notifica definitiva di attribuzione della pensione d'invalidità o della rendita d'invalidità permanente in caso di incidente sul lavoro, da parte dell'INAIL;

- il nome, cognome e indirizzo del soggetto Terzo responsabile dell'evento e, se possibile, dei testimoni, indicando se gli organi di polizia competenti hanno redatto un verbale o una constatazione a riguardo;

- il certificato di stabilizzazione dello stato di salute dell'Assicurato.

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere qualsiasi documento aggiuntivo ritenuto necessario.

I documenti medici devono essere inviati, con plico chiuso, all'attenzione del medico di fiducia dell'assicuratore.

L'Assicurato è tenuto a sottoporsi, tutte le volte in cui l'Assicuratore lo ritenga utile, all'esame di un medico da questi delegato sotto pena, in caso di rifiuto, di perdere il diritto all'indennità prevista dalla presente garanzia.

PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE O PARZIALE

L'indennità spettante all'Assicurato in caso di Invalidità Permanente Totale o Parziale è versata dall'Assicuratore all'Assicurato entro i 60 giorni successivi al ricevimento di tutti i documenti giustificativi necessari.

Il pagamento si effettua in euro mediante bonifico bancario.

Su richiesta dell'Assicurato, qualora l'accordo delle parti sulla percentuale d'invalidità definitiva non fosse stato raggiunto o nel caso in cui non si sia verificata la stabilizzazione dello stato di salute dell'Assicurato alla scadenza del termine di un anno a decorrere dalla data di denuncia del sinistro, potranno essere versati a quest'ultimo degli acconti.



SPESE MEDICHE



ASSISTENZA



BAGAGLI



INTERRUZIONE



ANNULLAMENTO



CAPITALE



RESPONSABILITÀ CIVILE



CAP EXPLORER

CONTRATTO AXA ASSISTENZA N°2243705
EXPLORER ANNULLAMENTO - EXPLORER MULTIRISCHI - EXPLORER ASSISTENZA
– INTEGRAZIONE CARTA DI CREDITO

TABELLA DELLE GARANZIE

	EXPLORER MULTIRISCHI	EXPLORER INTEGRAZIONE CC	EXPLORER ASSISTENZA	EXPLORER ANNULLAMENTO	PRESTAZIONI	MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI
	x	x		x	Annullamento del Viaggio	<p>Massimale per persona: 10 000 € Massimale per evento: 40 000 €</p> <p>Eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paragrafi 6.1 e 6.2: è applicabile una franchigia di 50 euro per ciascun Assicurato • Nei paragrafi da 6.3 a 6.23: è applicabile uno scoperto del 10% con un minimo di 50 euro per ciascun Assicurato • Nei paragrafi da 6.24 a 6.31: è applicabile uno scoperto del 20% con un minimo di 50 euro per ciascun Assicurato
	x			x	Partenza impossibile in caso di interruzione dei trasporti Partenza: Perdita di coincidenza Annullamento del Viaggio	<p>Massimale 1 000 € a persona Massimale 2 000 € a persona</p>
	x	x		x	Perdita dell'aereo	<p>Il 50% dell'importo totale iniziale della Sua formula forfait (prestazioni di trasporto e prestazioni via terra) L'80% dell'importo totale iniziale della Sua formula "solo volo" (esclusivamente prestazioni di trasporto)</p>
	x	x		x	Ritardo dell'aereo	<p>Franchigia volo regolare: 3H di ritardo Franchigia volo charter: 6H di ritardo Massimale 31 € per persona/per ora di ritardo massimale per persona: 152 € Massimale per evento: 762 €</p>
	x	x	x		Rimpatrio per ragioni mediche	Spese sostenute direttamente dall'Assicuratore
	x	x	x		Invio di un medico sul posto	Spese sostenute direttamente dall'Assicuratore
	x	x	x		Degenza presso il luogo di destinazione	100 € per giorno e massimo 10 giorni
	x	x	x		Prolungamento del soggiorno presso il luogo di destinazione	100 € per giorno e massimo 10 giorni
	x	x	x		Ritorno al luogo di residenza o proseguimento del viaggio dopo la stabilizzazione	Spese sostenute direttamente dall'Assicuratore
	x	x	x		Visita di un parente Presenza in carico delle spese di soggiorno (camera d'albergo, colazione e taxi)	Presenza in carico delle spese di soggiorno (camera d'albergo, colazione e taxi)

x	x	x	Rimpatrio in caso di decesso Presenza in carico delle spese per il feretro	Spese sostenute direttamente dall'Assicuratore 2 300 €
x	x	x	Accompagnamento del defunto Presenza in carico delle spese di soggiorno (camera, colazione e taxi)	Spese di trasporto andata-ritorno 100 € per giorno e massimo 4 giorni
x	x	x	Ritorno dei minori assicurati Presenza in carico delle spese di soggiorno (camera, colazione e taxi)	Biglietto andata-ritorno dell'accompagnatore 100 € per giorno e massimo 4 giorni
x	x	x	Ritorno degli altri assicurati	Biglietto di ritorno
x	x	x	Assistenza psicologica al telefono	3 colloqui telefonici per persona e per evento
x	x	x	Conducente sostitutivo	Spese sostenute direttamente dall'Assicuratore
x	x	x	Informazioni e consigli medici, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24	Spese sostenute direttamente dall'Assicuratore
x	x	x	Ritorno anticipato	Biglietto di ritorno o biglietto andata-ritorno
x	x	x	Ritorno impossibile in caso di interruzione dei trasporti: Prolungamento del soggiorno o spese di trasporto Supplementari	Massimale 1 000 € per persona Oppure 200 € /notte/pers – max 5
x	x	x	Invio di medicinali all'estero	Spese sostenute direttamente dall'Assicuratore
x	x	x	Trasmissione di messaggi urgenti	Spese sostenute direttamente dall'Assicuratore
x	x	x	Intervento medico su un figlio minore rimasto presso la sua residenza	Organizzazione e costo del trasporto in ambulanza
x	x	x	Rimpatrio differito di un Animale Domestico fino al Luogo di Residenza • Rimpatrio dell'animale presso il Luogo di Residenza • Messa a disposizione di un titolo di trasporto	Spese sostenute direttamente dall'Assicuratore Biglietto A/R
x	x	x	Garanzia "Altre Prestazioni"	Senza presa in carico
x	x	x	Spese mediche all'estero: Asia, Australia, Canada, USA, Nuova Zelanda Resto del Mondo Europa e bacino mediterraneo Cure odontoiatriche d'urgenza	300 000 € massimo a persona 200 000 € massimo a persona 75 000 € massimo a persona 300 € massimo a persona Franchigia Assoluta di 30 € per la gestione del fascicolo
x	x	x	Spese di ricerca e di soccorso In caso di sottoscrizione dell'estensione alpinismo	4 600 € massimo a persona massimo 23 000 € per evento Max. € 12.000 per persona Max. € 45.000 per evento
x	x	x	Assistenza in caso di Smarrimento o di furto di documenti o di effetti personali: • Consulenze, spese d'invio • Spese di rifacimento • Anticipo di fondi	Spese sostenute direttamente dall'Assicuratore 152 € massimo a persona 3 000 € massimo a persona
x	x	x	Anticipo di cauzione penale	Massimo 15 245 €
x	x	x	Spese legali	Massimo 3 049 €
x	x	x	Bagagli: • Oggetti preziosi / valore:	2 000 € massimo a persona 10 000 € massimo per evento Limitata al 50% del massimale per persona Franchigia di 30 € per la gestione del fascicolo
x	x	x	Ritardo di oltre 24H nella consegna dei Bagagli	152 € massimo a persona 762 € massimo per evento

x	x	x		<u>Assicurazione responsabilità Civile vita privata</u>	
				Qualsiasi danno corporale, danni materiali e immateriali consecutivi di cui:	4 500 000 € per Sinistro
				• Danni corporali diversi da quelli occorsi negli USA / in Canada	4 500 000 € per Sinistro
				• Danni corporali occorsi negli USA / in Canada	1 000 000 € per Sinistro
				• Danni materiali e immateriali Consecutive	45 000 € per Sinistro con una franchigia di 150 €
x	x	x		<u>Responsabilità civile per i danni causati alla struttura recettiva presso cui l'assicurato soggiorna durante il Viaggio</u>	
				• Danni materiali e immateriali consecutivi causati a beni mobili e immobili oggetto del contratto di locazione	500 000 € per Sinistro con una franchigia di 500 €
				Di cui danni causati ai beni mobili elencati nell'inventario allegato al contratto di locazione	10 000 € per Sinistro con una franchigia di 500 €
				<u>Responsabilità civile attività sportive e ricreative</u>	
				• Danni corporali e danni immateriali consecutivi a danni corporali garantiti	150 000 € per evento
				• Danni materiali e danni immateriali consecutivi a danni materiali garantiti	45 000 € per evento
				<u>Assunzione della difesa dell'assicurato all'estero</u>	10 000 € per Sinistro con una franchigia di 500 €
x	x	x		<u>Assicurazione personale contro gli infortuni DC e IP (Persona di età superiore a 16 anni e inferiore a 70 anni)</u>	Biglietto di Ritorno 20 000 € per persona
				DC e IP (Persona di età inferiore a 16 anni e superiore a 70 anni)	8 000 € per persona
x	x	x		<u>Viaggi di Riparazione</u>	Stesso valore del viaggio iniziale
x	x	x	x	<u>Assicurazione « interruzione di viaggio » Prestazioni non usufruite</u>	7 000 € per persona, 29 000 € per evento
x	x	x		<u>Assistenza presso la residenza dopo il rimpatrio</u>	Massimo 20 ore ripartite su 15 giorni
x	x	x		<u>Assistenza all'infermo presso la residenza dopo il rimpatrio</u>	Massimo 20 ore
x	x	x		<u>Custodia dei minori di età inferiore a 15 anni</u>	Massimo 20 ore o biglietto andata-ritorno
x	x	x		<u>Consegna di farmaci presso il Luogo di Residenza</u>	Spese di consegna / 1 intervento per evento
x	x	x		<u>Invio di un fabbro</u>	Spese di trasferta 153 € massimo Spese di rifacimento delle chiavi 153 € massimo
x	x	x		<u>Pernottamento a seguito di un sinistro presso la Residenza</u>	100 € per giorno e massimo 5 giorni



SPESE MEDICHE



ASSISTENZA



BAGAGLI



INTERRUZIONE



ANNULLAMENTO



CAPITALE



RESPONSABILITÀ
CIVILE



CAP EXPLORER

CONTRATTO AXA ASSISTENZA N°2243705

EXPLORER ANNULLAMENTO - EXPLORER MULTIRISCHI - EXPLORER ASSISTENZA
- INTEGRAZIONE CARTA DI CREDITO

INFORMATIVA PRIVACY

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, AXA Partners raccoglie, utilizza e conserva le informazioni concernenti gli Assicurati ai fini della sottoscrizione, stipulazione, gestione ed esecuzione del presente Contratto di Assicurazione, conformemente alle disposizioni della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e conformemente alla sua informativa sulla privacy pubblicata sul relativo sito internet. Pertanto, nel quadro delle proprie attività, AXA Partners è autorizzata a:

a) Utilizzare le informazioni relative all'Assicurato o alle persone che beneficiano delle garanzie, al fine di fornire i servizi descritti nelle Condizioni Generali di Assicurazione. Utilizzando i servizi di AXA Partners, l'Assicurato consente alla medesima di usare i suoi dati per i seguenti scopi;

b) Trasmettere i dati personali dell'Assicurato e i dati relativi al Contratto del medesimo alle entità del Gruppo AXA, ai fornitori di servizi di AXA Partners, al personale di AXA Partners, e a tutte le persone che potrebbero intervenire, nei limiti delle loro rispettive competenze, al fine di gestire il fascicolo del Sinistro dell'Assicurato, fornire al medesimo le garanzie a lui spettanti in virtù del suo Contratto di Assicurazione, procedere ai pagamenti e trasmettere questi dati nel caso in cui la legge lo prescriva o lo consenta;

c) Procedere all'ascolto e/o alla registrazione delle chiamate telefoniche dell'Assicurato nel quadro del miglioramento e del follow-up della qualità dei servizi resi;

d) Procedere a studi statistici e attuariali, oltre che ad analisi della soddisfazione dei clienti, allo scopo di adeguare al meglio i Nostri prodotti alle esigenze del mercato;

e) Ottenere e conservare tutta la documentazione fotografica pertinente e appropriata del bene dell'Assicurato, allo scopo di fornire i servizi proposti nel quadro del suo contratto di assistenza e convalidare le sue richieste; e

f) Procedere all'invio di indagini sulla qualità (sotto forma di domande da restituire corredate dalle relative risposte o di sondaggi) relative ai servizi di AXA Partners oltre che di altre comunicazioni relative al servizio clienti.

g) Utilizzare i dati personali nell'ambito di un trattamento di lotta antifrode; tale trattamento potrebbe condurre, all'occorrenza, all'iscrizione in un elenco di persone che presentano un rischio di frode.

AXA Partners è soggetta agli obblighi legali previsti principalmente dal Codice Monetario e Finanziario in materia di lotta contro il riciclaggio di capitali e contro il finanziamento del terrorismo e, a tale titolo, applica un trattamento di sorveglianza dei contratti che potrebbe dare luogo alla stesura di una segnalazione di caso sospetto conformemente alle disposizioni di legge in materia.

I dati raccolti possono essere comunicati alle altre società del Gruppo AXA o ad un partner terzo. Se l'Assicurato non desidera che i propri dati siano trasmessi alle società del Gruppo AXA o a terzi, egli può opporsi scrivendo a:

DATA PROTECTION OFFICER



AXA Travel Insurance Limited

106-108 Station Road

Redhill - RH1 1PR - United Kingdom

Alcuni dei destinatari di questi dati sono ubicati al di fuori dell'Unione Europea, in particolare i seguenti: AXA Business Services ubicata in India e AXA Assistance Maroc Services ubicata in Marocco.

Per qualsiasi utilizzo dei dati personali dell'Assicurato per scopi diversi o quando la legge lo prescrive, AXA Assistance è tenuta a richiedere il consenso dell'interessato.

L'Assicurato può revocare il proprio consenso in qualunque momento. Sottoscrivendo il presente contratto e utilizzando i servizi di AXA Partners, l'Assicurato riconosce a quest'ultima la facoltà di fare uso dei propri dati personali e acconsente all'utilizzo dei dati sensibili precedentemente descritti da parte della medesima. Nel caso in cui l'Assicurato fornisca ad AXA Partners informazioni su terzi, l'Assicurato si impegna ad informare questi ultimi circa l'utilizzo dei loro dati secondo le modalità precedentemente definite, oltre che mediante l'informativa sulla privacy sul sito internet di AXA Partners (vedi qui di seguito).

L'Assicurato può ottenere, su semplice richiesta, copia delle informazioni che lo riguardano. Egli detiene il diritto di informazione in relazione all'utilizzo dei suoi dati personali (come indicato nell'informativa sulla privacy del sito AXA Partners - vedi qui di seguito, nonché il diritto di rettifica qualora egli rilevi eventuali errori.

Se l'Assicurato desidera conoscere le informazioni detenute da AXA Assistance a suo riguardo, o se intende porre altre domande concernenti l'utilizzo dei propri dati, può scrivere al seguente indirizzo:

DATA PROTECTION OFFICER



AXA Travel Insurance Limited

106-108 Station Road

Redhill - RH1 1PR - United Kingdom

Email : dataprotectionenquiries@axa-assistance.co.uk

La versione integrale della Nostra informativa sulla privacy è disponibile sul sito:

www.axa-assistance.com/en.privacypolicy

oppure in formato cartaceo, su richiesta.



Aon France

agisce sotto il nome commerciale **Chapka Assurances**.

Sede sociale

31-35 rue de la Fédération 75717 Paris Cedex 15

t +33(0)1 47 83 10 10

aon.fr

Orias N°07 001 560

SAS con capitale di 46 027 140 euro | 414 572 248 RCS Paris
Partita IVA intracomunitaria: FR 22 414 572 248

Garanzia finanziaria e assicurazione di responsabilità civile professionale conformi agli articoli L530-1 e L530-2 del Codice francese delle assicurazioni.